Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Inaugurazione anno giudiziario 2021

Relazione del Presidente

Fabio Donadono

23 febbraio 2021

La giustizia deve essere congiunta al potere, così che ciò che è giusto possa anche aver potere, e che ciò che ha potere possa essere giusto.

Blaise Pascal

La pandemia

Quest'anno il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha deciso che non siano celebrate in presenza le cerimonie con le quali, annualmente, i Tribunali Amministrativi Regionali rendono conto pubblicamente del loro operato ed illustrano le prospettive per il nuovo anno giudiziario. Questa determinazione risponde invero all'esigenza di non esporre a rischi la sanità pubblica e la salute privata di ciascuno di noi, in un contesto nel quale la situazione del Paese non consente di abbassare la guardia. Del resto è di tutta evidenza che gli spazi a disposizione del TAR Basilicata non consentono l'accoglienza in sicurezza degli ospiti che solitamente onorano con la loro presenza questa cerimonia.

Tuttavia, essendo stata prevista la possibilità di riunioni da remoto, noi non possiamo rassegnarci a rompere la tradizione di un importante appuntamento, che costituisce una fondamentale occasione di incontro tra gli operatori del Tribunale e gli altri attori del processo amministrativo, di fronte ad un pubblico composto non solo da autorevoli esponenti delle Istituzioni e da privati cittadini, che rappresentano i destinatari del servizio dai noi svolto nel nome del Popolo Italiano, ma anche da numerosi professionisti nonché dagli organi di stampa, che normalmente sono attenti osservatori della nostra attività, adempiendo ad una funzione delicata ed importante. Pertanto saluto e ringrazio tutti coloro che hanno raccolto il nostro invito a partecipare alla cerimonia con queste inedite modalità, con cui cercheremo di conciliare le inderogabili condizioni imposte dall'emergenza con il desiderio di essere vicini a Voi e di sentirvi vicini alla vita di questo Organo giudiziario.

In questa circostanza, il pensiero si rivolge innanzitutto alle persone (ad oggi oltre 95 mila) che non sono più tra noi a causa della pandemia, a coloro che hanno perso un congiunto o un amico, a chi non ha più il lavoro, a coloro che hanno sofferto menomazioni nel corpo e nello spirito, sopportando privazioni e limitazioni, negli affetti e nei rapporti umani, con la compromissione di beni fondamentali che avevamo sempre, finora, considerato come irrinunciabili ed incomprimibili.

Nel nostro Paese, le generazioni che sono seguite alla Seconda Guerra Mondiale hanno vissuto in un contesto nel quale molti valori, conquistati dalle generazioni precedenti e proclamati nella Carta costituzionale, erano considerati come un patrimonio ormai acquisito e gratuito.

> *Giova ricordare che i civili e militari italiani caduti o dispersi in quel conflitto furono circa 472 mila in cinque anni di guerra ... cioè mediamente circa 94 mila all'anno.*

Nel 2020 abbiamo dovuto raggiungere la consapevolezza che nulla può considerarsi come definitivo e certo. Ma tutto va invece inserito in una gerarchia di valori da calibrare e bilanciare, nella doverosa osservanza tuttavia del principio di legalità che sovrasta un ordinamento, come il nostro, ispirato al primato della Legge. In questo contesto abbiamo constatato che il diritto alla sicurezza, alla salute, le libertà di circolazione, di riunione e di iniziativa economica, il diritto al lavoro e quello all'istruzione non sono tutti e sempre scontati, ma possono talvolta confliggere tra di loro e per ciascuno di essi va pagato giorno dopo giorno un prezzo proporzionato alla rispettiva importanza relativa.

In questa situazione la vita dei singoli, dei gruppi e delle istituzioni si è dovuta necessariamente adattare alle circostanze. La Giustizia Amministrativa non è stata da meno.
Grazie alle norme eccezionali dettate per garantire l'oralità del processo amministrativo, consentendo le discussioni da remoto nelle udienze di trattazione delle cause, nonché mediante le dotazioni informatiche disponibili e le procedure processuali ormai completamente telematiche, la pandemia non ha rallentato i ritmi di lavoro di questo Tribunale.

La Giustizia amministrativa in Basilicata

Evito di annoiarvi con una elencazione di dati statistici. Ma se avrete la pazienza di dedicare una fugace attenzione alle tabelle allegate, avrete modo di giudicare l'entità dell'attività del Tribunale e di valutare quanto gli obiettivi indicati nel 2020 dal Programma di gestione del contenzioso pendente, che annualmente il Tribunale elabora ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011, siano stati raggiunti e superati, nonostante la pandemia.

> *Può dirsi ormai eliminato l'arretrato per quanto riguarda non solo i ricorsi ultradecennali (rimasti in numero di 11 rispetto ai 20 dell'anno precedente), ma anche quelli ultraquinquennali (passati da 141 del 2019 a 17 a fine 2020).*
> *I ricorsi ultratriennali - che vanno del pari considerati come un effettivo arretrato da eliminare, in quanto la Corte di europea dei diritti dell'uomo e la legge n. 89 del 2001 sulla equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi (cd. Legge Pinto) fissano a tre anni il termine massimo di un processo in primo grado - si sono dimezzati, attestandosi a 92 rispetto ai 176 dell'anno precedente.*
> *Ne consegue che risultano non solo raggiunti, ma ampiamente superati gli obiettivi posti nel Programma di gestione dell'arretrato per l'anno 2020, che contemplava l'eliminazione dell'arretrato ultradecennale ed ultraquinquennale, la definizione di tutti i giudizi urgenti per legge o per volontà delle parti, la stabilizzazione della durata media del contenzioso e l'abbattimento dei ricorsi ultratriennali in misura pari ad almeno il 20%.*

Sono certo che il vostro giudizio sul nostro operato potrà essere per noi motivi di conforto e di stimolo. Nel contempo siamo perfettamente consapevoli che un risultato positivo non può essere raggiunto senza l'apporto di Tutti: e mi riferisco non solo ovviamente ai valenti Magistrati che costituiscono il motore pulsante di questo Tribunale, ma anche a tutto il Personale che, con competenza e disponibilità, si è perfettamente adattato alle nuove modalità operative, sotto la guida di un eccellente Segretario Generale.
Inoltre va riconosciuto che i risultati sarebbero stati ben diversi senza la assidua e proficua collaborazione delle Avvocature del libero foro e pubbliche, che udienza dopo udienza non hanno fatto mancare costantemente l'apporto indispensabile per assicurare il corretto e efficiente svolgimento del Servizio Giustizia, nonostante le grandi difficoltà - ne siamo assolutamente coscienti - affrontate per effetto della pandemia nella gestione degli studi professionali e dei rapporti con i clienti.

> *Al 31/12/2020 risultano pendenti presso il TAR Basilicata n. 691 ricorsi, con una riduzione rispetto all'anno precedente del 20,5% (erano 869 a fine 2019).*
> *Tale dato è la risultante di una diminuzione (-5%) dei nuovi ricorsi depositati (549) e di una flessione (-13%) dei ricorsi definiti (725).*
> *E' opportuno segnalare che nel 2020 non è stata prevista l'attuazione in Basilicata del Programma di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo. Nel 2021 sono state invece autorizzate 3 udienze straordinarie al fine di consentire la diminuzione ovvero, possibilmente, l'eliminazione dei residui ricorsi ultratriennali pendenti.*
> *In ogni caso, anche a prescindere dai Piani straordinari di smaltimento dell'arretrato, il rapporto tra i ricorsi definiti e quelli presentati dimostra che la capacità operativa del Tribunale supera di un terzo il numero dei ricorsi che affluiscono in un anno.*

Il tempo necessario per esaurire lo stock di ricorsi pendenti in assenza di sopravvenienze è inferiore ad un anno (347 giorni), in ulteriore diminuzione rispetto al 2019 (364 giorni).

Il Tribunale Amministrativo Regionale ed il Giudice di Appello

Tra i dati statistici disponibili consentitemi di focalizzare l'attenzione su uno in particolare, perché misura in qualche modo non solo la quantità ma anche la qualità della produzione del Tribunale.

Mediamente meno del 5% delle decisioni emesse dal TAR viene riformato dal Giudice di appello e dunque tutte le altre pronunce sono destinate a divenire definitive. Per la verità devo avvertire che questo non è un dato imputabile a quest'ultimo anno, ma è anzi abbastanza consolidato nel tempo pur con qualche oscillazione.

A fronte di 622 sentenze e 371 ordinanze pronunciate dal TAR nel 2020, sono stati presentati (al momento) rispettivamente 113 e 46 appelli; le decisioni in secondo grado sono state rispettivamente 112 e 47. Gli appelli comportanti una riforma del provvedimento di primo grado sono stati 28 per le sentenze e 17 per le ordinanze. Pertanto si ricava che mediamente oltre il 95% dei provvedimenti del Tribunale sono destinati a passare in giudicato invariati, in gran parte perché non appellati o comunque confermati dal giudice di secondo grado.

Questo dato esprime in modo eloquente ed oggettivo quanto il giudice di primo grado riesca a soddisfare effettivamente la domanda di giustizia amministrativa che nasce dal territorio e, in definitiva, a misurare il successo della legge n. 1034 del 1971 che, 50 anni or sono, ha istituito i Tribunali amministrativi regionali, dando attuazione ad un preciso disegno costituzionale.

Non è certo questa la sede per fare un bilancio della legge istitutiva dei TAR e non spetta a me farlo. Mi limito ad osservare che la creazione di un giudice di primo grado aveva appunto lo scopo di offrire una pronta risposta di giustizia nell'amministrazione, vicino al territorio stesso da cui nasce la domanda di giustizia.
Per questo la Costituzione ha previsto l'istituzione di organi giudiziali decentrati ed ha sancito che tutte le loro decisioni fossero appellabili al Consiglio di Stato, quale organo di vertice della giustizia amministrativa, fatte salve le sole questioni relative al riparto della giurisdizione riservate alle Sezioni Unite della Cassazione; con ciò configurando un sistema giudiziario pluralistico, che tuttavia oggi è messo in discussione da una recente ordinanza della stessa Cassazione che ha demandato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di compatibilità con la disciplina europea di un articolo della nostra Costituzione e di una sentenza della nostra Corte costituzionale.

Con ordinanza n. 19598 del 18/9/2020, la Cassazione a Sezioni Unite ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, il quesito pregiudiziale concernente, in particolare, la conformità al diritto eurounitario dell'art. 111 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, nella parte in cui esclude che le sentenze del Consiglio di Stato possano essere impugnate con ricorso in Cassazione qualora ritenute in contrasto con il diritto dell'Unione.

Dunque, se una decisione del TAR non è condivisa da una delle parti vi è la possibilità di un secondo grado (che è anche l'ultimo, a meno che la Corte di Lussemburgo non darà alla nostra Costituzione un significato diverso da quello indicato dalla Corte costituzionale, almeno per le materie rilevanti per il diritto dell'Unione).

Giova osservare, relativamente a queste ultime, che presso il TAR Basilicata il tempo medio di definizione di un ricorso disciplinato dal rito appalti è di 85 giorni (a fronte di una media nazionale in primo grado di 113 giorni). Per l'appello in Consiglio di Stato sono mediamente occorrenti 186 giorni.

Un'eventuale fase ulteriore in Cassazione allontanerebbe in maniera significativa la definizione della controversia, incidendo sulla certezza delle situazioni giuridiche proprio lì dove il Legislatore ha improntato la normativa processuale ad una particolare speditezza per evidenti ragioni di interesse strategico, imprimendo da ultimo una velocità decisionale che invero appare in netto contrasto con la frequente complessità e delicatezza di tali cause (vedi le recenti modifiche all'art. 120 c.p.a. introdotte dalla legge n. 120 del 2020).

Un corollario di questo sistema è che, in mancanza di un appello, la decisione del TAR non può che essere accettata da tutte le parti in causa e quindi deve essere eseguita. In definitiva la possibilità di appellare comporta che ciascuna decisione, sia o meno appellata, ha valore non in quanto proviene da questo o quel collegio, ovvero da questo o quel presidente, ma in quanto è la risposta della Giustizia amministrativa nel suo complesso.

Gli effetti del giudicato

Ma cosa significa "eseguire" una decisione del giudice amministrativo.
Se il ricorso è respinto, o è dichiarato inammissibile o irricevibile, gli atti impugnati ed i rapporti tra le parti del giudizio non subiscono modifiche ai fini dell'ulteriore corso dell'attività amministrativa che tuttavia potrà giovarsi della chiarezza fatta in ordine ai profili esaminati e valutati nel provvedimento giurisdizionale.

Se il ricorso viene, in tutto o in parte, accolto, si producono vari effetti, dipendenti dal contenuto concreto della decisione.
Gli effetti demolitivi sono i più semplici da comprendere perché l'atto annullato è eliminato dal mondo giuridico con effetto retroattivo, risultando come se non fosse mai esistito. L'annullamento comporta altresì l'obbligo dell'amministrazione di ripristinare nella sfera giuridica dei ricorrenti la situazione precedente anche sotto il profilo materiale, riportandola allo stato preesistente all'emanazione dell'atto annullato, per quanto è possibile e fatte salve le eventuali responsabilità risarcitorie, quando ne sussistano i presupposti.

Tuttavia spesso accade che il mero annullamento dell'atto impugnato non esaurisca la vicenda in cui si inseriscono i rapporti tra le parti, poiché il vuoto causato dall'atto eliminato deve essere spesso riempito; tant'è che di frequente nella stessa sentenza di annullamento sono fatti salvi espressamente i conseguenti provvedimenti dell'amministrazione.
Nel prosieguo dell'attività amministrativa, la pronuncia del giudice vincola innanzitutto l'amministrazione a non reiterare una determinazione autoritativa con gli stessi vizi riscontrati dal giudice nella propria decisione di accoglimento del ricorso.
In definitiva non è detto che l'accoglimento di una impugnativa comporti il soddisfacimento della pretesa sostanziale vantata dal ricorrente, poiché un provvedimento amministrativo annullato potrebbe essere ripetuto dopo la sentenza di annullamento con il medesimo dispositivo.
Tuttavia l'amministrazione non può e non deve riprodurre un atto inficiato dal medesimo vizio che ha già causato l'annullamento dell'atto originario.

Più in generale, l'amministrazione è tenuta a mantenere comportamenti e ad adottare atti, che rispettino compiutamente tutto il contenuto del provvedimento giudiziale per quanto riguarda le ragioni che hanno condotto all'accoglimento dell'impugnativa.
Si comprende allora la differente portata di una pronuncia di annullamento motivata dalla rilevazione di un vizio formale o procedimentale ovvero sull'accertamento della fondatezza della

pretesa sostanziale azionata in giudizio. In questo secondo caso la riedizione del potere amministrativo non potrà infatti prescindere dalla interpretazione del quadro normativo regolante la materia contenuta nella sentenza.
L'amministrazione è tenuta dunque a "conformarsi" alla pronuncia giudiziale.

La violazione e la elusione degli effetti del giudicato sono contemplati dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo tra i casi di nullità dell'atto amministrativo, cioè di una forma più grave di antigiuridicità del comportamento e di invalidità dell'atto. In definitiva l'art. 21-septies esclude che la pubblica amministrazione abbia il potere di opporsi all'attuazione della pronuncia giudiziaria ed alla tutela riconosciuta nella decisione, ponendo in essere una sorta di sostanziale ribellione alla pronuncia del giudice; il che minerebbe alla radice le fondamenta su cui si basa l'assetto costituzionale di ripartizione dei poteri ed il primato della legge, vanificando altresì la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

In questi termini, la ricostruzione degli effetti del giudicato è il portato necessario del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che deve essere piena, secondo quanto impongono l'art. 113 della Costituzione, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e l'art. 1 del Codice del processo amministrativo.

Inoltre, a parte il citato art. 21-septies, la recente legge n. 120 del 2020 ha da ultimo apportato delle importanti modifiche alla legge n. 241 – che meritano particolare attenzione da parte delle amministrazioni – segnatamente per quanto riguarda l'art. 10-bis, l'art. 21-octies e l'art. 21-decies, in ordine all'annullabilità dei provvedimenti ed alla riedizione del potere amministrativo a seguito dell'annullamento.

Gli effetti della tutela cautelare

Ma è ovvio che tale tutela, per realizzarsi pienamente ed effettivamente, non può attendere che si formi un giudicato, con i tempi normalmente occorrenti per la pronuncia di una sentenza, ai quali si aggiungono quelli di un eventuale appello. I ritmi imposti dal mondo reale impongono all'amministrazione di essere al passo con la velocità delle dinamiche economiche e sociali nella sua attività di governo, di gestione e di controllo.
Pertanto la giustizia nell'amministrazione ha il gravoso compito di dover conciliare le esigenze derivanti sia dall'esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio processuale, sia da una ponderata riflessione su un materiale fattuale e normativo spesso assai complesso, con la frenetica mutevolezza delle situazioni di fatto e di diritto sulle quali l'amministrazione e, quindi anche, gli organi giudiziari sono chiamati ad incidere.

> *Il 50% di tutti i ricorsi depositati contiene una istanza cautelare. Se si escludono i ricorsi da trattare in camera di consiglio, che hanno un rito accelerato (ottemperanze, silenzi, accesso), quasi 3 ricorsi su 4 vanno trattati in sede cautelare.*

E' quindi evidente che parlare di effetti demolitivi o conformativi, rimandati ad un tempo futuro più o meno remoto, non può soddisfare sul piano sostanziale la domanda di giustizia se non vengono assicurati strumenti di tutela cautelare adeguati e rispondenti alle contingenti esigenze di tutti i soggetti coinvolti nell'azione amministrativa (ricorrente e controparti resistenti).

Invero la disciplina del processo amministrativo consente immediatamente, fin da quando la causa è esaminata in sede cautelare, di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata. Il Tribunale, ogni qual volta è possibile, si avvale di questa possibilità, che risulta particolarmente utile specialmente nel caso in cui il ricorso è fondato e da accogliere.

> *Le sentenze in forma semplificata pronunciate ai sensi dell'art. 60 cp.a., e cioè all'esito della trattazione in sede cautelare del ricorso, sono state 72 (67 nel 2019), pari al 10% dei ricorsi definiti (8% nell'anno precedente).*

Infatti un accoglimento a distanza di anni spesso non può essere pienamente satisfattivo e talvolta può avere perfino il sapore di una beffa per la parte che abbia ragione.
Ed anche per l'amministrazione soccombente l'annullamento tardivo di un atto può determinare strascichi difficilmente risolvibili, non solo di carattere risarcitorio ma anche gestionali, perché la realtà del mondo va avanti e non è giustamente disposta ad attendere i tempi, sia pure giustificati e contenuti, della giustizia.

> *Il tempo medio di un giudizio cautelare presso il TAR Basilicata è di 36 giorni per il rito ordinario e 23 giorni per il rito appalti, a fronte di una media nazionale in primo grado rispettivamente di 40 e 30 giorni. Va considerato in proposito che la trattazione cautelare non può essere fissata prima del ventunesimo giorno dal perfezionamento della notifica della relativa domanda nei confronti del destinatario (termine da dimezzare per il rito appalti). Il tempo medio per l'esame di un appello al Consiglio di Stato è di 57 giorni e 43 per il rito appalti (calcolati dal deposito dell'appello).*

Ma non sempre è possibile risolvere una controversia con una sentenza breve ed, in questi casi, è necessario adottare adeguate misure cautelari, rispondenti all'esigenza di evitare che il tempo produca un danno grave ed irreparabile per chi abbia ragione.

Talvolta, in caso di estrema gravità ed urgenza, quando non è possibile attendere neanche la trattazione in camera di consiglio, il codice del processo amministrativo consente di invocare la tutela cautelare fin dal momento di instaurazione del giudizio. Ma vi è di più, in caso di eccezionale necessità, è anche prevista la possibilità di rivolgersi al giudice per l'adozione delle misure provvisorie indispensabili durante il tempo strettamente occorrente per la proposizione del ricorso e per la trattazione della domanda cautelare in corso di causa.

> *Le richieste di misure cautelari monocratiche sono state 46, non tenendo conto de i decreti monocratici adottati tra marzo ed aprile 2020 ai sensi dell'art. 84, comma 1, 3° periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, temporaneamente sostitutivi della decisione collegiale procrastinata per effetto della pandemia.*

Si tratta, come è evidente, di ipotesi del tutto straordinarie nelle quali il giudice amministrativo provvede in sede monocratica, derogando quindi alla regola generale che governa il processo amministrativo in cui il giudice decide in formazione collegiale. Ed infatti il Presidente del TAR non può concedere misure cautelari se la parte interessata non dimostra la effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per una determinazione monocratica.

L'ordinario rimedio di tutela cautelare è certamente, fin dagli albori della giustizia amministrativa, la sospensione (totale o parziale) degli effetti degli atti impugnati, con la quale si impone sostanzialmente un blocco dell'attività amministrativa, in attesa che il giudizio abbia il tempo di avere il suo corso, lasciando per quanto è possibile inalterate le situazioni giuridiche coinvolte dall'azione amministrativa.
La sospensiva è certamente un rimedio cautelare antico e classico, ma spesso purtroppo insoddisfacente, sia per le ragioni del ricorrente, specialmente nel caso in cui il giudizio abbia ad

oggetto interessi cd. pretensivi, e cioè il concreto conseguimento di un risultato ampliativo secondo le aspirazioni vantate dal ricorrente, sia per le esigenze dell'amministrazione, in particolare nei casi in cui gli interessi collettivi e pubblici affidati alla cura dell'autorità amministrativa rimangono esposti al rischio di pregiudizi a causa della paralisi imposta dal giudice amministrativo.

E' quindi agevole comprendere che la sospensiva non può che essere temporanea e cioè strettamente limitata al tempo necessario per la definizione della lite. Infatti, in tutti i casi di concessione di una misura cautelare, viene immediatamente fissata l'udienza di merito che va celebrata al più presto possibile, tenendo conto della necessità di attuare il contraddittorio tra le parti e di rispettare i termini a difesa (cioè circa 2-3 mesi, per i riti ordinari, di meno per quelli accelerati).

Peraltro non sempre la mera sospensione degli atti impugnati è uno strumento cautelare utile od opportuno. Né è sempre possibile fermare l'azione amministrativa. E ciò per varie ragioni che possono riguardare anche la natura e la consistenza degli interessi in gioco.
In questi casi, quando non si può ricorrere alla sentenza breve e quando non può essere impiegata la sospensiva, il giudice può ordinare all'amministrazione di riesaminare la propria determinazione, indicando i profili di censura che sembrano suscettibili di accoglimento e, quindi, prospettando i vizi dell'azione amministrativa che possono essere corretti.

Naturalmente il giudice non ha il potere di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di una potestà discrezionale: né con un decreto presidenziale, né con una ordinanza collegiale e neppure con una sentenza.
Ciò è detto molto chiaramente dal codice del processo amministrativo; e prima ancora è imposto dalla logica del sistema**,** poiché è molto evidente che il giudice ha una visione parziale e precaria dei fatti di causa, limitata alla materia del contendere, e non ha la possibilità e gli strumenti per intervenire in situazioni anche complesse che richiedono spesso il tempestivo intervento, la leale collaborazione e l'assidua attenzione di una molteplicità di apparati tecnici ed amministrativi, nonché**,** a monte**,** scelte di carattere anche politico che sono estranee all'ambito operativo della giurisdizione.
È bene tuttavia ricordare che nel giudizio di ottemperanza, qualora un'amministrazione non adempia all'obbligo di eseguire una pronuncia giudiziale, la parte vittoriosa ha la facoltà di rivolgersi nuovamente al giudice amministrativo, al quale è dato questa volta il potere di sostituirsi all'amministrazione esercitando un sindacato esteso anche al merito.

> *I ricorsi per l'ottemperanza sono stati complessivamente 115. Tuttavia, al netto dei ricorsi per la liquidazione degli indennizzi dovuti in applicazione della cd. Legge Pinto e degli altri ricorsi per l'esecuzione del giudicato derivanti da pronunce del Giudice ordinario (che sono essenzialmente conseguenti alla difficoltà di reperire risorse economiche per far fronte ai debiti della PA), i ricorsi di ottemperanza a sentenze del Tribunale amministrativo sono stati appena 14 (20 nel 2019).*
> *Il che dimostra un apprezzabile livello di conformità dell'azione amministrativa alle pronunce del TAR.*

A prescindere dal giudizio di ottemperanza, che certamente rappresenta uno sviluppo patologico e fortunatamente eccezionale delle vicende amministrative, la rilevazione di un vizio di legittimità che incide su interessi anche costituzionalmente rilevanti, impone una reazione adeguata e tempestiva dell'ordinamento al fine di tutelare gli interessi sacrificati che invocano protezione. Di fronte alla lesione di siffatti interessi, la necessaria osservanza del principio di legalità impone l'esigenza che

l'amministrazione si adegui al rispetto della Legge sulla base della composizione della controversia disposta da un Giudice autonomo e imparziale.
Orbene, quando il giudice amministrativo dispone il riesame, il messaggio che si intende dare all'amministrazione scaturisce essenzialmente da tre presupposti: l'esistenza di un interesse meritevole di tutela, l'individuazione di un ingiusto sacrificio di questi interessi a causa di un vizio di legittimità e l'impossibilità di dare altrimenti una soluzione immediata, o comunque tempestiva, alla controversia mediante la sospensione o l'annullamento degli atti.

L'amministrazione ha il dovere di eseguire il riesame, in maniera sostanzialmente corrispondente a ciò che avviene in caso di annullamento quando sono fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell'amministrazione, con la differenza che l'annullamento ripristina pienamente la potestà dell'Autorità amministrativa di disporre sulla materia che era oggetto della controversia, con il limite ovviamente degli effetti inibitori e conformativi derivanti dalla sentenza. In caso di riesame l'amministrazione ha invece l'opportunità di evitare una sentenza di condanna, correggendo tempestivamente l'atto impugnato e, quindi, eliminando i vizi rilevati in sede cautelare.

Va da sé che, qualora questa opportunità non sia colta dall'amministrazione e non venga emendato l'atto impugnato, il giudice non potrà che ovviamente concludere il giudizio sulla base dei fatti risultanti dagli atti processuali, e tra i fatti rilevanti può giocare un ruolo determinante anche il comportamento processuale delle parti, perché l'inadempimento da parte dell'amministrazione all'onere di eseguire un ordine del giudice può essere valutato come un indizio concludente della fondatezza dei fatti allegati dalla controparte a sostegno della propria impugnativa.

Con queste coordinate deve trovare adempimento la missione del giudice di attuare la "*giustizia nell'amministrazione"*, secondo una formula dettata dalla Costituzione per descrivere l'attività del Giudice amministrativo, esprimendo la necessità di una cooperazione tra i poteri dello Stato al fine di dare una compiuta realizzazione alle garanzie ed alle tutele sancite dalla Carta costituzionale, sotto il primato della Legge.

Non vorrei abusare della pazienza che avete dimostrato seguendomi fin qui nell'ascolto di una relazione apparentemente un po' "dogmatica". Tuttavia, nel concludere, vi prego di considerare che ho ravvisato l'opportunità di affrontare questi temi non per un mero esercizio teorico e neppure per rilevare l'esistenza in Basilicata di criticità relative a questi aspetti, ma piuttosto per offrire delle chiavi di lettura sul nostro operato, in quanto il Tribunale amministrativo regionale si propone appunto di continuare ad attenersi fedelmente nel 2021 ai principi sopra esposti, con le modalità operative che si è cercato di illustrare.

ORGANIGRAMMA
E
DATI STATISTICI

ORGANIGRAMMA PERSONALE T.A.R. BASILICATA

PERSONALE DI MAGISTRATURA

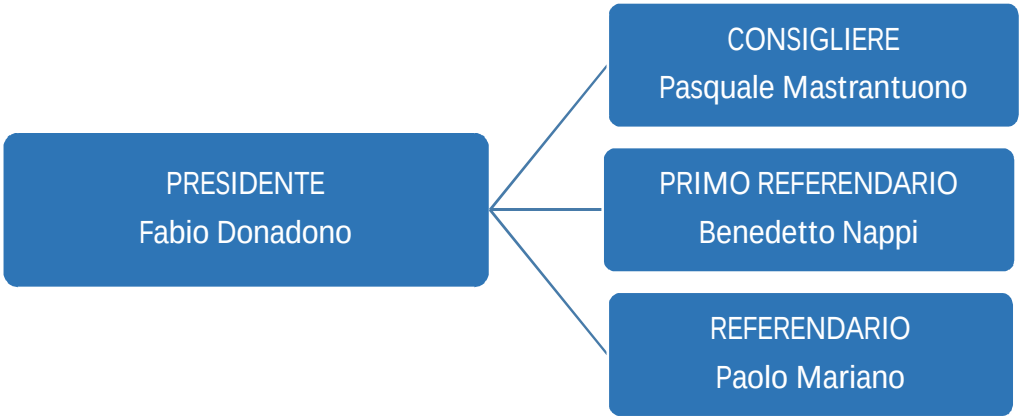

PERSONALE DI SEGRETERIA

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELL'ANNO 2020

PROVVEDIMENTO	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALE
Sentenza	539	11	550
Sentenza breve	72	0	72
Ordinanza presidenziale	0	99	99
Decreto decisorio	96	0	96
Decreto ingiuntivo	2	1	3
Ordinanza cautelare	6	185	191
Decreto cautelare	0	95	95
Ordinanza collegiale	10	170	180
Decreto presidenziale	3	20	23
Decreto collegiale	17	1	18
TOTALE PROVVEDIMENTI EMESSI			**1327**
TOTALE RICORSI DEFINITI			**725**

Statistica Generale dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Sezione 1

Ricorsi Depositati per Classificazione

Classificazione	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	30	9	21
AGRICOLTURA E FORESTE	10	13	-3
AMBIENTE	4	3	1
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	2	-2
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	70	89	-19
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	104	77	27
CACCIA E PESCA	0	0	0
CARABINIERI	8	17	-9
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	4	0	4
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	5	5	0
COMUNE E PROVINCIA	18	10	8
DEMANIO STATALE, REGIONALE	1	2	-1
EDILIZIA ED URBANISTICA	67	59	8
ELEZIONI	3	13	-10
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	2	-1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	115	108	7
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	6	12	-6
FARMACIA	0	16	-16
FORZE ARMATE	0	1	-1
INDUSTRIA	3	0	3
INQUINAMENTO	0	0	0
ISTRUZIONE	1	3	-2
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	1	0	1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	18	-17
POLIZIA DI STATO	2	0	2
PROFESSIONI E MESTIERI	4	5	-1
PUBBLICO IMPIEGO	36	43	-7
REGIONE	4	4	0

Statistica Generale dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Sezione 1

REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	7	2	5
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8	14	-6
SICUREZZA PUBBLICA	2	3	-1
STRANIERI	26	42	-16
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	4	5	-1
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
Totali	545	577	-32
Classificazione non indicata	4	2	2

Ordinanze di Sospensiva	191	154	37
Ordinanze Collegiali	180	193	-13
Ordinanze Presidenziali	99	13	86
Decreti Ingiuntivi	3	1	2

Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	2	6	-4

Statistica Generale dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Sezione 1

Ricorsi Definiti con Sentenza per Classificazione

Classificazione	Totale Anno Corrente	Totale Anno Precedente	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	20	16	4
AGRICOLTURA E FORESTE	20	20	0
AMBIENTE	4	3	1
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	2	-1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	97	71	26
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	1	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	95	80	15
CACCIA E PESCA	2	1	1
CARABINIERI	10	11	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	4	3	1
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	11	7	4
COMUNE E PROVINCIA	19	26	-7
DEMANIO STATALE, REGIONALE	7	2	5
EDILIZIA ED URBANISTICA	87	98	-11
ELEZIONI	4	14	-10
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	1	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	119	171	-52
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	13	17	-4
FARMACIA	2	3	-1
FORZE ARMATE	2	10	-8
INDUSTRIA	1	3	-2
INQUINAMENTO	2	6	-4
ISTRUZIONE	3	6	-3
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	2	-2
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	5	6	-1
POLIZIA DI STATO	6	5	1
PROFESSIONI E MESTIERI	8	7	1
PUBBLICO IMPIEGO	36	52	-16
REGIONE	2	4	-2

Statistica Generale dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Sezione 1

REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	5	3	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10	34	-24
SICUREZZA PUBBLICA	1	2	-1
STRANIERI	17	33	-16
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	5	-3
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
Totali	616	725	-109

RICORSI DEPOSITATI PER ANNO,TOTALE DEFINITI E DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO

ANNO	RICORSI INTROITATI	TOTALE DEFINITI	DI CUI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO	RICORSI DEFINITI NELLO STESSO ANNO DI DEPOSITO %
2010	467	1136	32	6,8
2011	502	1287	107	21,3
2012	499	1343	128	25,6
2013	675	1172	149	22
2014	935	1125	167	17,8
2015	1082	935	94	8,6
2016	625	1221	138	22
2017	617	819	170	27,5
2018	583	813	158	27,1
2019	579	836	238	41,1
2020	549	725	208	38.16

STIMA DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO

ANNO	Ricorsi depositati	Ricorsi definiti	Ricorsi pendenti	clearance rate (1)	disposition time (2)
1973	143		143		
1974	146	64	225	44	1283
1975	246	104	367	42	1288
1976	321	121	567	38	1710
1977	330	230	667	70	1058
1978	425	252	840	59	1216
1979	483	352	971	73	1006
1980	373	289	1055	77	1332
1981	426	385	1096	90	1039
1982	460	282	1274	61	1648
1983	505	350	1429	69	1490
1984	560	451	1538	81	1244
1985	736	535	1740	73	1187
1986	783	532	1991	68	1366
1987	767	512	2246	67	1601
1988	1186	345	3087	29	3265
1989	961	597	3451	62	2109
1990	983	339	4095	34	4409
1991	900	496	4499	55	3310
1992	1028	510	5017	50	3590
1993	1242	459	5800	37	4612
1994	1304	438	6666	34	5555
1995	1028	503	7191	49	5218
1996	999	386	7804	39	7379
1997	856	407	8253	48	7401
1998	841	474	8620	56	6637
1999	803	832	8591	104	3768
2000	812	785	8618	97	4007
2001	589	885	8322	150	3432
2002	594	1071	7845	180	2673
2003	608	1080	7373	178	2491
2004	644	877	7140	136	2971
2005	619	1063	6696	172	2299
2006	565	961	6300	170	2392
2007	621	1013	5908	163	2128
2008	589	1048	5449	178	1897
2009	574	1100	4923	192	1633
2010	467	1136	4317	243	1387
2011	502	1287	3421	256	970
2012	499	1343	2595	269	705
2013	675	1172	2036	174	634
2014	935	1125	1974	120	640
2015	1082	935	2132	86	832
2016	625	1221	1518	195	453
2017	617	819	1381	133	615
2018	583	813	1091	139	489
2019	579	836	834	144	364
2020	549	725	691	132	347

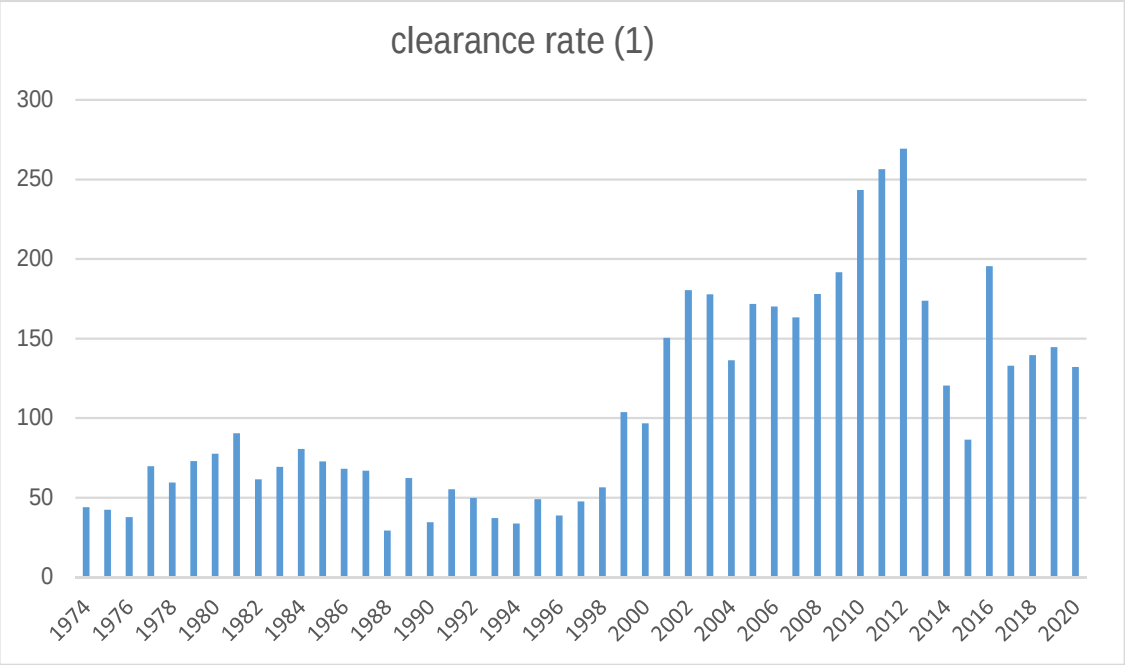

(1) rapporto tra i ricorsi definiti e quelli presentati; dà un'indicazione della capacità di smaltimento dell'ufficio. 100 indica che in un anno il TAR ha la capacità di definire tutti i ricorsi che sono iscritti in un anno (senza tuttavia considerare le pendenze).

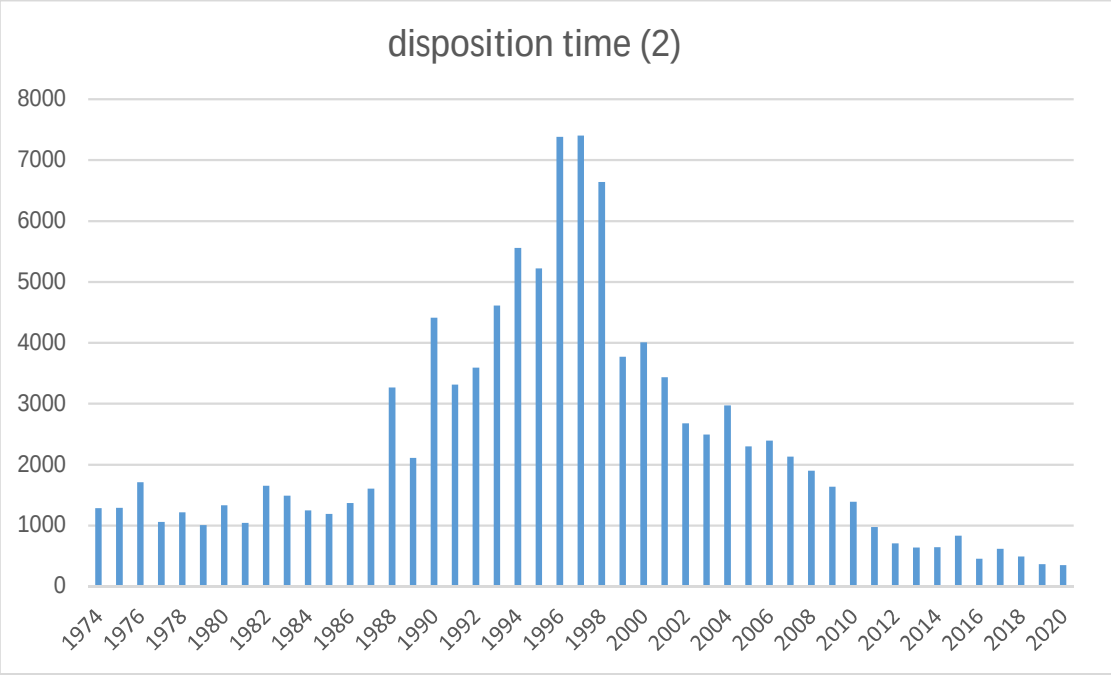

(2) rapporto tra i ricorsi pendenti e quelli definiti in un anno, moltiplicato per 365; esprime, in giorni, una stima del tempo necessario per esaurire lo stock di ricorsi pendenti presso il TAR. 365 significa che i ricorsi pendenti alla fine dell'anno possono essere definiti in 365 giorni (senza tuttavia considerare le sopravvenienze).

ANDAMENTO RICORSI CON RITO ABBREVIATO (APPALTI-ESPROPRI) DEPOSITATI NEGLI ANNI 2000 – 2020

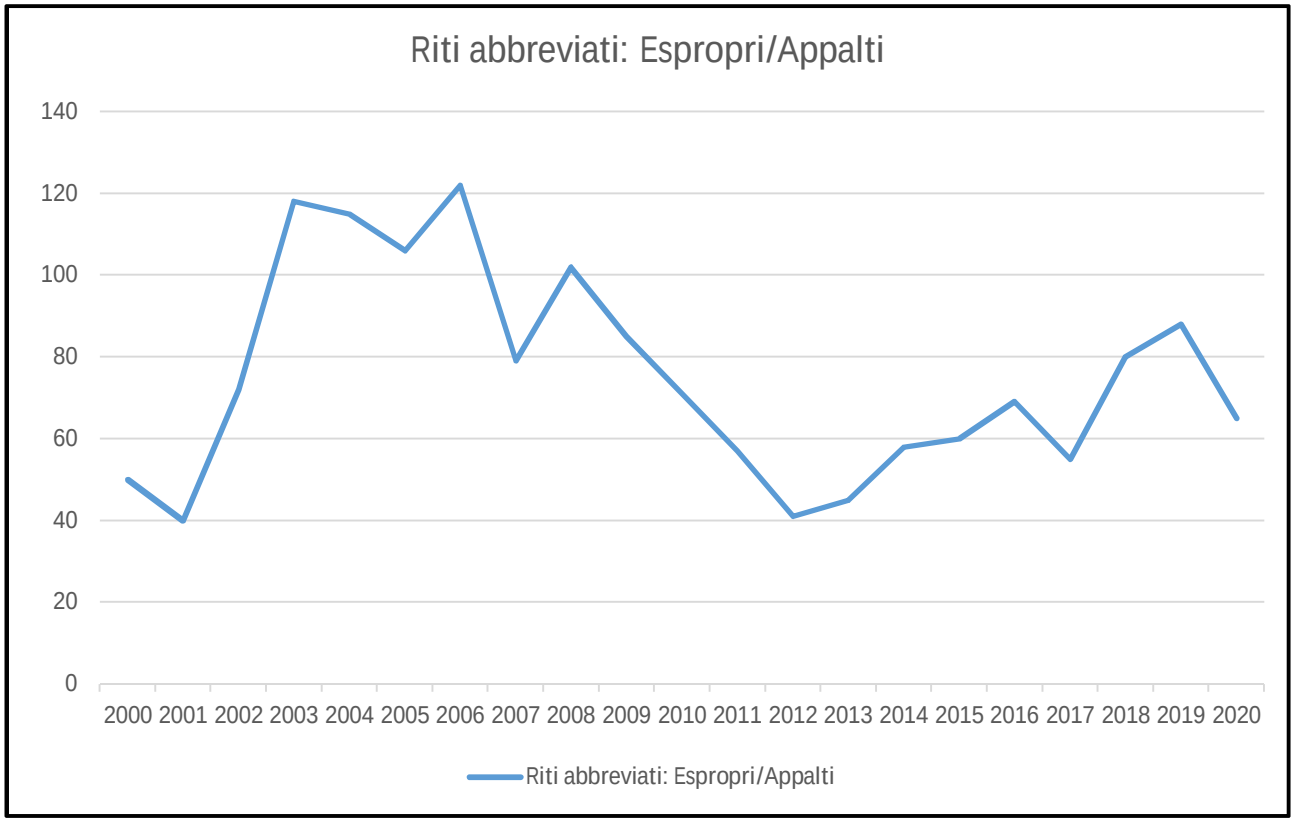

RICORSI PENDENTI AL 31 dicembre 2020
SUDDIVISI PER ANNO DI DEPOSITO

ANNO DI DEPOSITO	RICORSI PENDENTI
2002	2
2003	1
2004	1
2005	1
2006	1
2007	2
2008	2
2009	1
2010	-
2011	1
2012	2
2013	1
2014	4
2015	9
2016	36
2017	56
2018	87
2019	148
2020	336
TOTALE	**691**

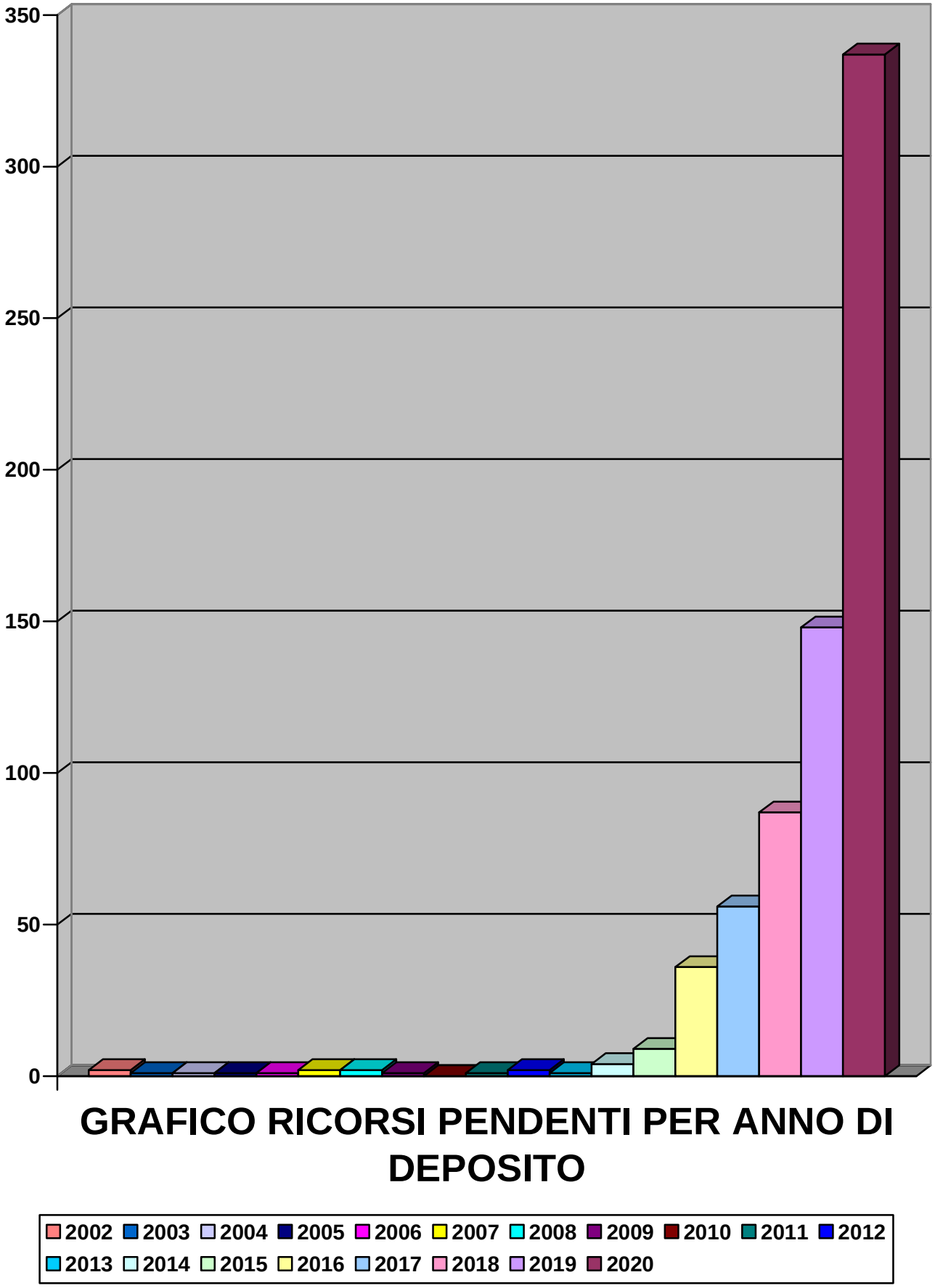

GRAFICO RICORSI PENDENTI PER ANNO DI DEPOSITO

RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2010 – 2020
RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

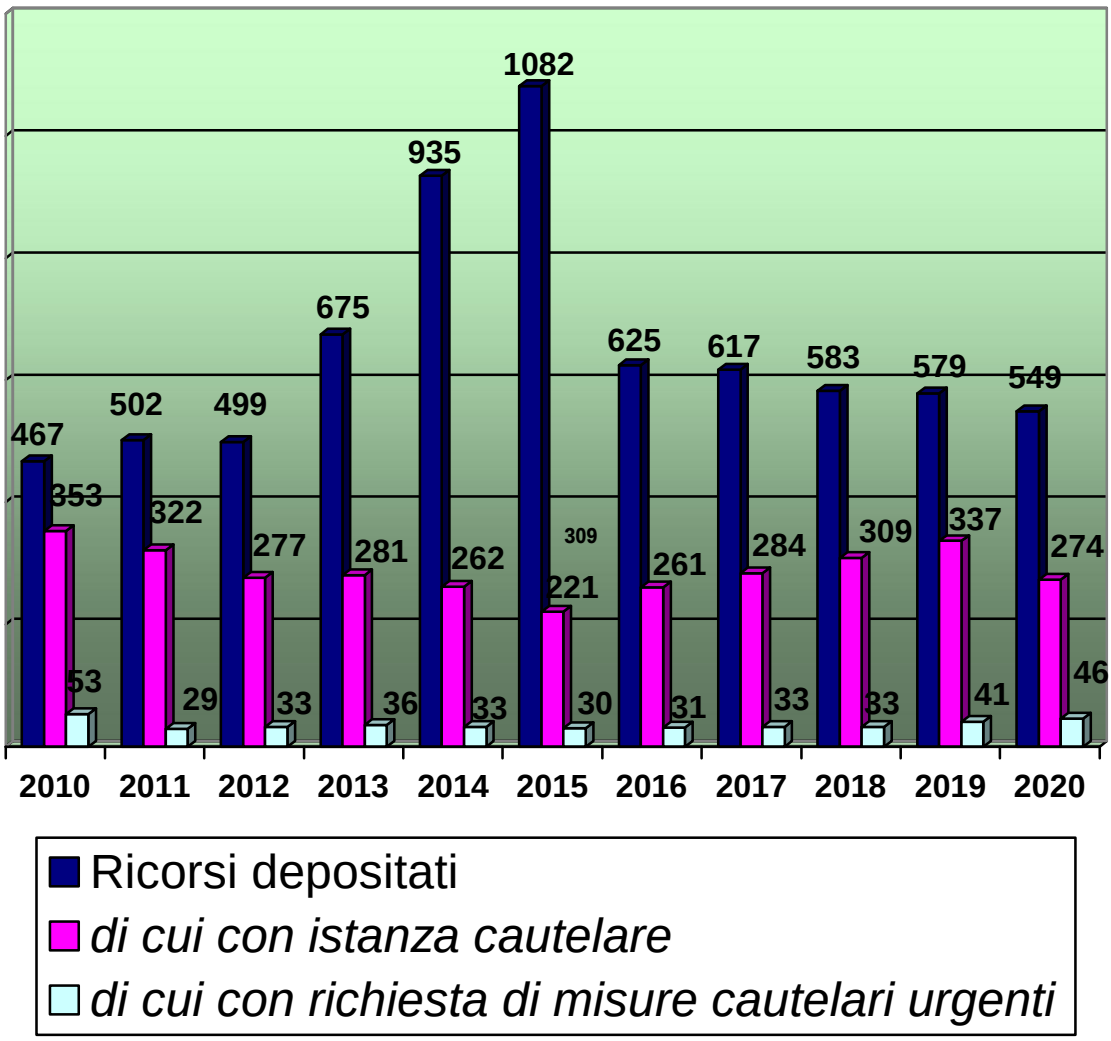

INCIDENZA DEI RICORSI PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO SU DECRETI CORTE D'APPELLO EX L. 89/91 (cd. "Legge Pinto") SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2011 - 2020

ANNO	TOTALE Ricorsi presentati	Ricorsi presentati Legge Pinto	Tot. Ricorsi meno Ric. Legge Pinto	di cui con Istanza Cautelare	% ric. L.P. / Totale Ricorsi	% Ric. con ist. caut. / Totale meno Ric. L.P.
2011	502	5	497	322	1,00	64,79
2012	499	56	443	277	11,22	62,53
2013	675	193	482	281	28,59	58,30
2014	935	477	458	262	51,02	57,21
2015	1082	662	420	221	61,18	52,62
2016	625	173	452	261	27,68	57,74
2017	617	151	466	284	24,47	60,94
2018	583	75	508	309	12,86	60,83
2019	579	56	523	337	9,67	64,44
2020	549	74	475	274	13,48	57,68

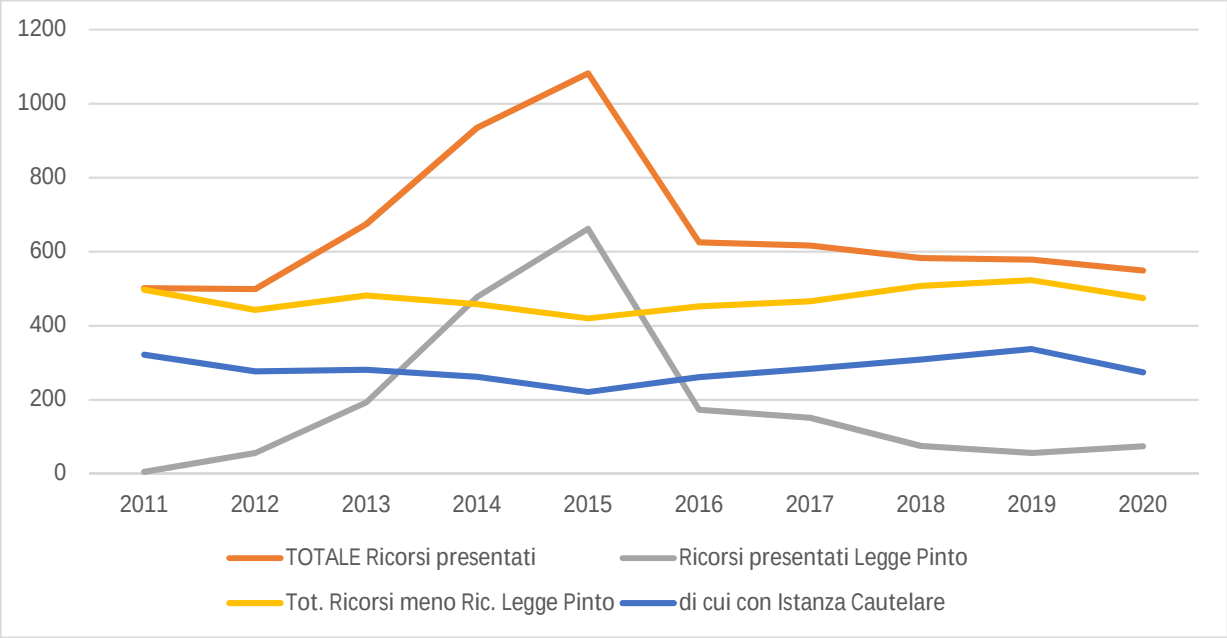

INCIDENZA DEI RICORSI PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO SU DECRETI DELLA CORTE D'APPELLO EX L. 89/91 (cd. "Legge Pinto") SUL TOTALE DEI RICORSI DEFINITI E PER TIPO DI PROVEDIMENTO NEGLI ANNI 2011 - 2020

ANNO	TOTALE Ricorsi definiti	Ricorsi definti Legge Pinto	Ricorsi def. meno ric. Legge Pinto	Ordinanze e Decreti Cautelari	% ric. L.P. / Totale Ricorsi	% Provv. Caut. / Ricorsi con Ist. Caut. *	Sentenze Brevi	% Sent. Br. / Tot. Ric. def.	Decreti che definiscono giud.	% Decreti / Ricorsi def.
2011	1287	3	1284	236	0,23	73,29	29	2,25	726	56,41
2012	1343	15	1328	204	1,12	73,65	49	3,65	817	60,83
2013	1172	141	1031	232	12,03	82,56	54	4,61	443	37,80
2014	1125	118	1007	154	10,49	58,78	90	8,00	258	22,93
2015	935	248	687	176	26,52	79,64	38	4,06	245	26,20
2016	1221	624	597	166	51,11	63,60	47	3,85	146	11,96
2017	819	278	541	119	33,94	41,90	83	10,13	80	9,77
2018	877	242	635	144	27,59	46,60	47	5,36	66	7,53
2019	836	33	803	208	3,95	61,72	67	8,01	89	10,65
2020	725	64	661	286	8,83	104,38	72	9,93	106	14,62

* il rapporto può essere maggiore di 100 se vengono emanati più provvedimenti cautelari per uno stesso ricorso.

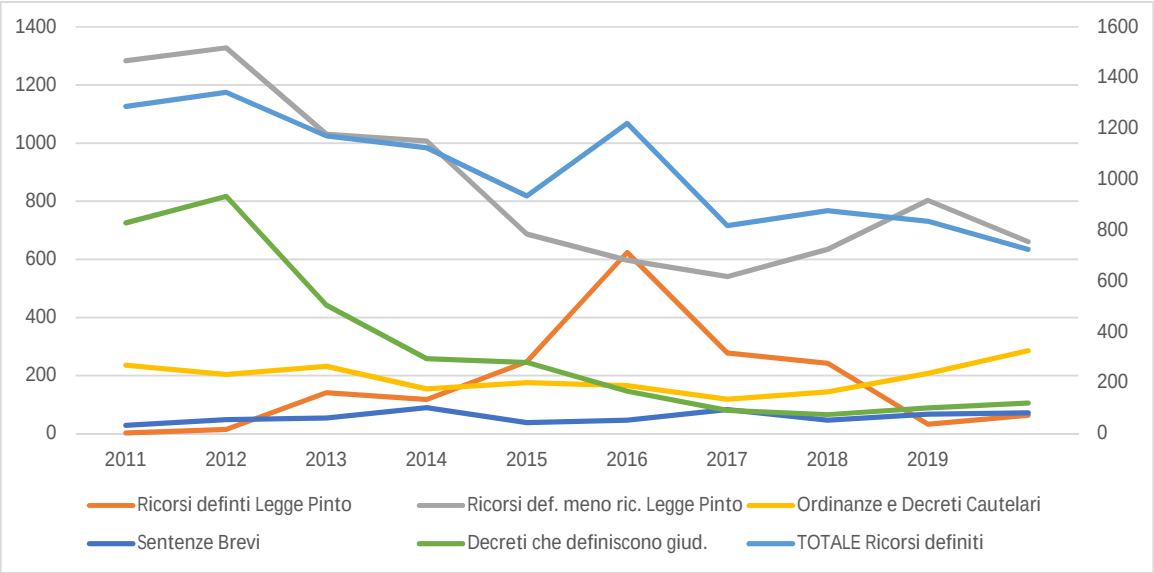

RICORSI DEPOSITATI-DEFINITI AL NETTO DEI GIUDIZI DI ESECUZIONE "LEGGE PINTO" IN RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE RESIDENTE
TASSO DI LITIGIOSITA'

ANNO	Ricorsi pervenuti (netto Legge Pinto)	Ricorsi definiti (netto L.P.)	Ricorsi pendenti a fine anno	Popolazione residente	Tasso di litigiosità
2011	497	1284	3421	587.517	**8,46**
2012	443	1328	2595	577.562	**7,67**
2013	482	1031	2036	576.194	**8,37**
2014	458	1007	1974	578.391	**7,92**
2015	420	687	2132	576.619	**7,28**
2016	452	597	1518	573.694	**7,88**
2017	466	541	1381	570.365	**8,17**
2018	508	635	1091	567.118	**8,96**
2019	523	803	834	562.869	**9,29**
2020	475	661	691	553.254	**8,59**

Tasso di litigiosità: Numero di ricorsi pervenuti (al netto della legge Pinto) per 10,000 abitanti

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTANZE DI AMMISSIONE
ANNI 2007 - 2020

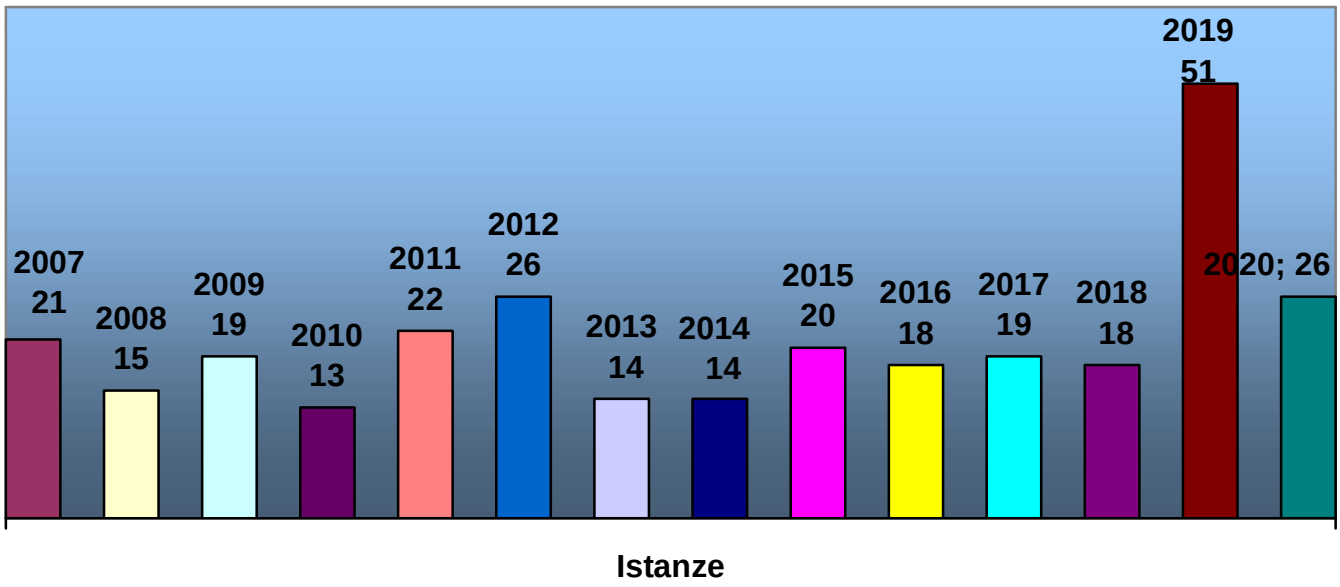

DECISIONI DELLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2020

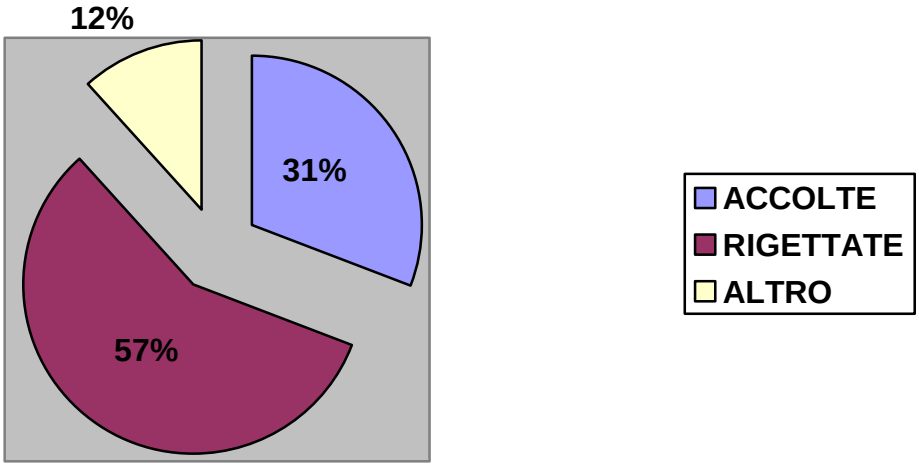

PROVVEDIMENTI del CONSIGLIO di STATO

ANNO	decisioni su sentenze	percentuale confermate	percentuale altri esiti	percentuale riformate	sentenze TAR pronunciate	% sent. TAR riform. in appello
2015	134	75		25	673	5,0%
2016	97	77		23	1030	2,2%
2017	114	57	21	22	699	3,6%
2018	132	37	21	42	712	7,8%
2019	167	39	19	42	708	9,9%
2020	112	54	21	25	622	4,5%

ANNO	decisioni su ordinanze	percentuale confermate	percentuale altri esiti	percentuale riformate	ordinanze TAR pronunciate	% ord. TAR riform. in appello
2015	14	57		43	234	2,6%
2016	25	72		28	243	2,9%
2017	14	65	14	21	239	1,2%
2018	5	40	20	40	202	1,0%
2019	13	46	23	31	347	1,2%
2020	47	60	4	36	371	4,6%

ANNO	% sent.+ord. TAR riform. in appello
2015	4,4%
2016	2,3%
2017	3,0%
2018	6,3%
2019	7,0%
2020	4,5%

IL TAR BASILICATA DAL 1973 AL 2020

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
1973	**143**						**143**	**STOLFI** ***dal 28 maggio***
1974	**146**	**64**	**33**	**8**	**4**	**64**	**225**	**STOLFI** *PERRICONE dal 3 gennaio* *FINATI dal 21 giugno* *MAGLIULO dal21 novembre*
1975	**246**	**111**	**78**	**33**	**4**	**104**	**367**	**SARDO** *STOLFI* *PERRICONE fino al 1°gennaio* *FINATI* *MAGLIULO*
1976	**321**	**170**	**77**	**7**	**1**	**121**	**567**	**SARDO** *STOLFI* *FINATI* *MAGLIULO*
1977	**330**	**288**	**75**	**4**	**-**	**230**	**667**	**FORTUNATO** ***dal 1° gennaio*** *STOLFI* *FINATI* *MAGLIULO* *BORIONI dal 10 ottobre*
1978	**425**	**304**	**119**	**1**	**2**	**252**	**840**	**FORTUNATO** *STOLFI* *FINATI* MAGLIULO *fino al 1°gennaio* *BORIONI fino al 30 settembre* *RESTAINO dal 2 novembre*
1979	**483**	**393**	**100**	**5**	**1**	**352**	**971**	**FORTUNATO** **CUONZO** *STOLFI* *FINATI* *RESTAINO* *POZZI dal 1°settembre*
1980	**373**	**359**	**74**	**9**	**2**	**289**	**1.055**	**CUONZO** *STOLFI* *FINATI* *RESTAINO* *POZZI*
1981	**426**	**443**	**113**	**12**	**5**	**385**	**1.096**	**CUONZO** *STOLFI* *FINATI* *POZZI* *RESTAINO fino all'1.11* *PERRELLI dal 2 novembre*
1982	**460**	**340**	**120**	**2**	**2**	**282**	**1.274**	**CUONZO** ***fino a febbraio*** **DELFINO** ***dal 1° marzo*** *STOLFI* *FINATI* *POZZI* *PERRELLI*
1983	**505**	**403**	**146**	**4**	**8**	**350**	**1.429**	**DELFINO** *STOLFI* *FINATI* *POZZI fino al 1° febbraio* *PERRELLI* *ESPOSITO dal 1°febbraio*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
1984	**560**	**456**	**148**	**9**	**7**	**451**	**1.538**	**DELFINO** *FINATI fino al 15 novembre* *PERRELLI* *ESPOSITO fino al 16 novembre* *CASTIELLO dal 16 novembre* *PATRONI GRIFFI dal 16 novembre*
1985	**736**	**604**	**286**	**7**	**3**	**534**	**1.740**	**DELFINO** *PERRELLI fino al 14.11.85* *CASTIELLO* *PATRONI GRIFFI* *DELL'UTRI*
1986	**783**	**510**	**432**	**5**	**2**	**532**	**1.991**	**DELFINO** *CASTIELLO* *PATRONI GRIFFI fino al 9.9.86* *DELL'UTRI*
1987	**767**	**512**	**399**	**8**	**4**	**512**	**2.246**	**DELFINO** *CASTIELLO* *DELL'UTRI fino al 15 novembre* *VENTRE dal 16 novembre* *ANTONELLI dal 16 novembre*
1988	**1.186**	**320**	**398**	**10**	**7**	**345**	**3.087**	**DELFINO** *CASTIELLO fino al 31 ottobre* *VENTRE fino al 31 ottobre* *ANTONELLI fino al 31 ottobre* *FERONE dal 1°novembre* *FORTUNATO dal 1°novembre* *DONADONO dal 1°novembre*
1989	**961**	**565**	**568**	**16**	**3**	**597**	**3.451**	**DELFINO** *FERONE* *FORTUNATO* *DONADONO*
1990	**983**	**305**	**452**	**27**	**204**	**339**	**4.095**	**DELFINO *fino al 14 ottobre*** *FERONE* *FORTUNATO* *DONADONO*
1991	**900**	**518**	**500**	**35**	**3**	**496**	**4.499**	**ADOBBATI** *dal 25 febbraio fino al 7 dicembre* *FERONE fino al 1°febbraio* *FORTUNATO* *DONADONO* *TERRACCIANO dal 1° febbraio* *PENNETTI dal 1° febbraio* *VENTRE dal 1° febbraio*
1992	**1.028**	**479**	**600**	**19**	**1**	**510**	**5.017**	**VENTURA** *dal 1° marzo* *VENTRE* *FORTUNATO fino al 17 dicembre* *DONADONO fino al 1° febbraio* *TERRACCIANO fino al 1° febbraio* *PENNETTI* *CARPENTIERI dal 1° febbraio*
1993	**1.242**	**452**	**654**	**43**	**16**	**459**	**5.800**	**VENTURA** *fino al 26 febbraio* **GENTILE** *dal 1°settembre* *VENTRE* *PENNETTI* *CARPENTIERI fino al 1° febbraio* *BUSCICCHIO dal 1° febbraio*
1994	**1.304**	**460**	**787**	**75**	**9**	**438**	**6.666**	**GENTILE** *VENTRE* *PENNETTI* *BUSCICCHIO*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
1995	**1.028**	**603**	**494**	**59**	**12**	**503**	**7.191**	**GENTILE** *VENTRE fino al 5 luglio* *PENNETTI* *BUSCICCHIO*
1996	**999**	**373**	**561**	**55**	**6**	**386**	**7.804**	**GENTILE** *fino al 31 agosto* **PERRICONE** *dal 2 dicembre* *PENNETTI* *BUSCICCHIO*
1997	**856**	**432**	**516**	**21**	**13**	**407**	**8.253**	**PERRICONE** *PENNETTI* *BUSCICCHIO*
1998	**841**	**503**	**472**	**26**	**30**	**474**	**8.620**	**PERRICONE** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI dal 2 febbraio* *FORTUNATO dal 2 ottobre*
1999	**803**	**804**	**445**	**16**	**8**	**832**	**8.591**	**PERRICONE** *FORTUNATO* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2000	**812**	**835**	**461**	**43**	**5**	**785**	**8.618**	**PERRICONE** *FORTUNATO* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2001	**589**	**965**	**361**	**68**	**40**	**885**	**8.322**	**PERRICONE fino a luglio** **CAMOZZI dal 1° ottobre** *FORTUNATO fuori ruolo dal 21 giugno* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2002	**594**	**1.048**	**384**	**70**	**2**	**1.071**	**7.845**	**CAMOZZI** *FORTUNATO (fuori ruolo)* *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2003	**608**	**1.057**	**391**	**80**	**4**	**1.080**	**7.373**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI*
2004	**644**	**845**	**404**	**84**	**3**	**877**	**7.140**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *FERRARI fino al 31.12.2004*
2005	**619**	**1.050**	**482**	**69**	**5**	**1.063**	**6.696**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *MASTRANTUONO* *dall'1.1.2005*
2006	**565**	**950**	**430**	**70**	**1**	**961**	**6.300**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *MASTRANTUONO*
2007	**621**	**1.006**	**396**	**105**	**1**	**1.013**	**5.908**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO* *MASTRANTUONO*
2008	**589**	**1.034**	**403**	**201**	**1**	**1.048**	**5.449**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *BUSCICCHIO fino al 30 nov.* *MASTRANTUONO*
2009	**574**	**1.102**	**447**	**93**	**18**	**1.100**	**4.923**	**CAMOZZI** *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE dal 2 febbraio*
2010	**467**	**1.154**	**360**	**67**	**9**	**1.136**	**4.317**	**CAMOZZI fino al 1° nov.** **PERRELLI dal 28 dicembre** *FERONE dal 1° gennaio* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*
2011	**502**	**1.297**	**236**	**56**	**4**	**1.287**	**3.421**	**PERRELLI** *FERONE* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*

ANNO	RICORSI DEPOSITATI	SENTENZE PUBBLICATE (*)	ORDINANZE DI SOSPENSIONE (*)	ORDINANZE COLLEGIALI	ORDINANZE PRESIDENZIALI	RICORSI DEFINITI NELL'ANNO	RICORSI PENDENTI AL 31.12.	MAGISTRATI IN SERVIZIO
2012	**499**	**1.322**	**204**	**81**	**12**	**1.343**	**2.595**	**PERRELLI** *FERONE* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*
2013	**675**	**1.117**	**232**	**118**	**27**	**1.172**	**2.036**	**PERRELLI** *FERONE* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE*
2014	**935**	**1.044**	**154**	**115**	**42**	**1.125**	**1.974**	**PERRELLI** *FERONE fino al 19 giugno* *PENNETTI* *MASTRANTUONO* *DI CESARE fino al 14 febbraio* *NAPPI dal 15 gennaio*
2015	**1.082**	**911**	**176**	**90**	**12**	**935**	**2.132**	**PERRELLI fino al 27 genn.** **RIGGIO dal 6 febbraio al 31 ottobre** **CARUSO dal 10 dicembre** *MASTRANTUONO* *PENNETTI fino al 22 marzo* *NAPPI*
2016	**625**	**1.175**	**166**	**116**	**8**	**1.221**	**1.518**	**CARUSO** *MASTRANTUONO* *NAPPI*
2017	**617**	**777**	**119**	**120**	**22**	**819**	**1.381**	**CARUSO** *MASTRANTUONO* *NAPPI*
2018	**583**	**774**	**144**	**104**	**6**	**813**	**1.091**	**CARUSO** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO dal 1° marzo*
2019	**579**	**765**	**208**	**193**	**59**	**836**	**834**	**CARUSO fino al 8 luglio** **DONADONO dal 7 agosto** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO*
2020	**549**	**723**	**286**	**180**	**99**	**725**	**691**	**DONADONO** *MASTRANTUONO* *NAPPI* *MARIANO*

(*) dal 21 luglio 2000 tra le sentenze pubblicate e le ordinanze di sospensione sono compresi nel numero, rispettivamente, i decreti decisori, ingiuntivi, presidenziali e le sentenze brevi per le prime, i decreti cautelari per le seconde.

M A S S I M A R I O

TAR BASILICATA, 24/11/2020, decr. caut. n. 272
Giustizia amministrativa – Decreto cautelare - Presupposti
Nelle ipotesi in cui è la durata stessa del provvedimento impugnato a "non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio", i presupposti per accedere alla tutela cautelare in sede monocratica non possano essere sostanzialmente diversi da quelli usualmente considerati in sede collegiale, sotto il profilo sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora; ciò a condizione che la parte ricorrente non abbia adottato comportamenti processuali dilatori, ma abbia anzi attivato senza indugi (come nella specie) gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. Tra l'altro, considerazioni non dissimili hanno indotto a riconoscere, in casi particolari, l'appellabilità innanzi al Consiglio di Stato del decreto cautelare monocratico emanato ai sensi dell'art. 56 c.p.a..
La tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento nell'art. 1 c.p.a., negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben più lunghi di quelli operativi dell'attività amministrativa) non devono comportare un pregiudizio per la parte che abbia ragione. Alla luce di tali principi, che sono a fondamento della giustizia amministrativa, occorre seguire canoni interpretativi costituzionalmente orientati per ricavare il senso di una "estrema gravità ed urgenza" nel caso in cui il provvedimento lesivo abbia un orizzonte temporale che non raggiunge la data della prima camera di consiglio utile.
In base all'art. 56 c.p.a., per l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico, occorre necessariamente la sussistenza di una estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione in sede collegiale nella prima camera di consiglio utile. Normalmente la "estrema gravità ed urgenza" rappresentano un quid pluris rispetto al danno grave ed irreparabile, che costituisce (unitamente ad un favorevole apprezzamento sulla fondatezza delle ragioni dedotte dagli interessati) il presupposto ordinario per l'accesso alla tutela cautelare, la cui concessione è riservata in via generale al Collegio.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 18/11/2020, n. 725
Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Appalti pubblici - Gara - Offerta - Valutazione - Insindacabilità - Limiti.
I giudizi della commissione di gara esprimono una discrezionalità che non può essere sindacata nel merito dal giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di manifesta irragionevolezza od erroneità
Redazione Giuffrè amm. 2021

TAR BASILICATA, 16/11/2020, n. 721
Ambiente – Fonti rinnovabili – Principio di massima diffusione.
Le leggi regionali vanno interpretate in coerenza con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Con la sentenza n. 721 del 16 novembre 2020, il Tar Basilicata ha tracciato le coordinate ermeneutiche da seguire nell'applicazione delle limitazioni e/o divieti regionali all'insediamento di impianti da energie rinnovabili, richiamando l'Amministrazione procedente alla doverosa coerenza con il principio – di matrice europea e costituzionale – di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
in fiscalitadellenergia.it, in nextville.it e in reteambiente.it

TAR BASILICATA, 14/11/2020, n. 720
Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Secondo il criterio del prezzo più basso – Ove, in relazione alle offerte anomale, sia stata disposta la verifica di congruità ex art. 97, comma 2-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, piuttosto che l'esclusione automatica delle stesse – Illegittimità – Ragioni.

1. E' illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di lavori, secondo il criterio del prezzo più basso, nel caso in cui, in relazione alle offerte anomale e, in particolare, in relazione alle offerte recanti una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 50 del 2016, la commissione di gara abbia disposto la verifica di congruità ex art. 97, comma 2-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, piuttosto che l'esclusione automatica delle medesime offerte. Infatti, la formulazione letterale dell'art. 97, comma 2-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 non lascia spazio ad apprezzamenti di sorta rispetto al netto significato testuale, nel senso della doverosità dell'esclusione, al ricorrere del presupposto ivi individuato, senza che residuino margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. D'altro canto, alcun elemento volto a un approdo di segno differente è offerto dalle relazioni illustrative al decreto-legge in questioni, ove anzi si afferma la natura temporanea e derogatoria della disposizione in commento, così derivandone un ulteriore argomento nel senso dell'interpretazione testuale, sia in ragione degli attributi testé richiamati, sia al fine di valorizzarne la portata innovativa nella sua pienezza.
2. L'attività ermeneutica, in aderenza ai dettami dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, c.d. "preleggi", deve essere condotta mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui all'intenzione del legislatore, secondo un'interpretazione logica, può darsi rilievo nell'ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione. In effetti, posto che al testo normativo non può essere attribuito «altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», nel caso in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della *mens legis*, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicché il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare.
www.lexitalia.it; www.bancadatisole24ore.it

TAR BASILICATA, 12/11/2020, n. 713
Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - Demolizione
L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria soltanto con riferimento alle ristrutturazioni edilizie abusive o in totale difformità ed agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, deve essere verificato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente deve emanare l'ordine di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dal permesso di costruire. Peraltro nella specie è da osservare che l'ordinanza impugnata è adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, che non prevede affatto la fiscalizzazione dell'illecito edilizio in caso di interventi eseguiti in assenza di concessione, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali.
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, diversamente dalla responsabilità penale, l'ingiunzione della demolizione degli abusi edilizi va disposta anche nei confronti del proprietario dell'immobile non responsabile, sia perché ha il potere di rimuovere concretamente gli abusi edilizi, sia perché si tratta di una sanzione non di tipo "personale", ma di tipo "reale" e/o "ripristinatorio", avendo la finalità di assicurare l'effettività del prevalente interesse pubblico della conformità urbanistica, tenuto pure conto della circostanza che l'acquirente di un immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, compresi gli eventuali abusi edilizi, subendo gli effetti

dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita con riferimento agli abusi edilizi commessi prima del passaggio di proprietà, fatta salva l'azione risarcitoria nei confronti del venditore-costruttore.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 12/11/2020, n. 712
Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - Demolizione - Sanzione pecuniaria in luogo della demolizione - Condizioni.
Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva: conseguenze - Demolizione - Ingiunzione - Soggetto passivo - Individuazione.
L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dagli artt. 33 e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 soltanto con riferimento alle ristrutturazioni edilizie abusive o in totale difformità ed agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) deve essere verificato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente deve emanare l'ordine di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dal permesso di costruire.
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, diversamente dalla responsabilità penale, l'ingiunzione della demolizione degli abusi edilizi va disposta anche nei confronti del proprietario dell'immobile non responsabile, sia perché ha il potere di rimuovere concretamente gli abusi edilizi, sia perché si tratta di una sanzione non di tipo "personale", ma di tipo "reale" e/o "ripristinatorio", avendo la finalità di assicurare l'effettività del prevalente interesse pubblico della conformità urbanistica, tenuto pure conto della circostanza che l'acquirente di un immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, compresi gli eventuali abusi edilizi, subendo gli effetti dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita con riferimento agli abusi edilizi commessi prima del passaggio di proprietà, fatta salva l'azione risarcitoria nei confronti del venditore-costruttore.
Redazione Giuffrè amm. 2021

TAR BASILICATA, 10/11/2020, n. 703
Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Appalti pubblici - Gara - Offerta economica - Offerta anomala - Costo del lavoro - Minimi salariali - Scostamento dai minimi salariali - Irrilevanza ex se.
Contratti della P.A. – Gara – Appalti di lavori – Adeguamento sismico di un edificio scolastico – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Aggiudicazione – Ad una ditta che presentato il progetto con un marciapiede aggiuntivo e con un sistema costruttivo differente da quello previsto dalla lex specialis – Non può ritenersi illegittima, trattandosi di migliorie e non di varianti non ammissibili – Fattispecie.
Il mero scostamento dai minimi salariali non costituisce di per sé indice di inaffidabilità dell'offerta, dovendo lo stesso essere considerevole e palesemente ingiustificato.
Redazione Giuffrè amm. 2021
E' legittima l'aggiudicazione di una procedura aperta, ex art. 60, D.lgs. n. 50/2016, e, in particolare, di una gara di appalto di lavori, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico, ad una ditta che ha presentato il progetto, prevedendo due specifiche modifiche progettuali: a) la realizzazione di un marciapiede aggiuntivo; b) l'applicazione di un sistema costruttivo differente da quello previsto dalla lex specialis (nella specie, si trattava del sistema F, piuttosto che il sistema CAM-Cucitura Attiva Muratura); tali modifiche progettuali, infatti, non sono qualificabili come varianti inammissibili, bensì come migliorie sostanzialmente consentite dalla lex specialis; e ciò sul rilievo che la prima modifica ha carattere "aggiuntivo" e, a stretto rigore, neppure integra una miglioria, poiché ontologicamente innovativa rispetto al progetto esecutivo e comunque finalizzata alla migliore fruibilità degli spazi e delle aree interessate dal progetto approvato, la seconda modifica si presenta certamente coerente con l'oggetto di gara, poiché tecnicamente non divergente rispetto al nucleo centrale dei lavori appaltati, di adeguamento sismico.

TAR BASILICATA, 10/11/2020, n. 699

Pubblica amministrazione - Contratti della P.A - Gara - Posizione contributiva - Regolarizzazione - Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte - Esclusione.

L'applicazione dei principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità non ammette la regolarizzazione contributiva previdenziale/assistenziale successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, in quanto si consentirebbe ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell'esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza), andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall'aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito (il collegio ha, altresì, statuito che l'istituto dell'invito alla regolarizzazione ex art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall'impresa, e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione).

Redazione Giuffrè amm. 2021

TAR BASILICATA, 23/10/2020, n. 639

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere

La controversia che riguarda una selezione ex art. 16 della L. n. 56 del 1987 tra gli iscritti nelle liste di collocamento, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, atteso che ha ad oggetto questioni afferenti la tutela del diritto soggettivo al lavoro, riguardando l'avviamento al lavoro nel pubblico impiego sulla base di graduatorie compilate dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego in base a criteri vincolati, per cui deve ritenersi che le relative controversie non sono riconducibile ad una procedura concorsuale, anche perché le persone assunte vengono sottoposte ad una mera prova d'idoneità e non ad una confronto comparativo per la scelta del candidato migliore.

Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 14/10/2020, n. 618

Atti amministrativi – Annullamento.

In ambito amministrativo una motivazione satisfattiva dell'esigenza regolativa consacrata nel testo dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 deve spingersi fino ad indicare le specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l'eliminazione d'ufficio dell'atto viziato, non potendo risolversi nella ripetitiva e astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata.

Wolters Kluwer Italia; www.bancadatisole24ore.it

TAR BASILICATA, 7/10/2020, n. 612

Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Appalti pubblici - Gara pubblica - Offerta - Anomalia - Verifica - All'offerta nel suo insieme.

Il giudizio di anomalia deve essere di carattere globale e sintetico, né può concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato o atomistico sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso.

Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 7/10/2020, n. 610

Atto amministrativo - In genere - Legittimità e illegittimità - Atto adottato oltre i termini per chiudere il procedimento - Illegittimità - Esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo, il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale.

Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 25/9/2020, n. 579

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Sentenza di condanna a somma di denaro -Termine di 120 giorni di cui all'art. 14, l. n. 30 del 1997 - Natura.

Il termine di cui all'art. 5- sexies, comma 5, l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) è condizione di ammissibilità e non di procedibilità dell'azione di esecuzione del giudicato.

Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 12/9/2020, n. 559

Giustizia amministrativa - Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato - Poteri del giudice dell'ottemperanza - Di sentenze di altro ordine giurisdizionale - Individuazione.

È precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario

Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 11/09/2020, n. 550

Pubblico impiego - Competenza e giurisdizione

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto le procedure di stabilizzazione del personale precario dipendente degli Enti pubblici di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 le quali non rivestono la natura di procedure concorsuali, attesochè consistono in meri atti di gestione e organizzazione, afferenti ai poteri del privato datore di lavoro ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, in quanto si rivolgono esclusivamente a persone che hanno già superate delle procedure selettive di tipo concorsuale per l'assunzione a tempo determinato, in possesso di determinati requisiti di anzianità di servizio, e sono finalizzate al superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall'Amministrazione e senza l'esercizio di alcun potere discrezionale, di talché la procedura di stabilizzazione non rende necessario l'espletamento di alcuna prova selettiva, ma una mera attività di verifica dei titoli di ammissione al beneficio, senza la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti al merito dei candidati e la formazione di corrispondenti graduatorie, da cui discende la situazione giuridica di diritto soggettivo a conseguire la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da a tempo determinato in a tempo indeterminato.

Spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le procedure concorsuali, disciplinate dal comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. n. 75/2017, riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale, titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso la medesima Amministrazione.

Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 11/9/2020, n. 547

Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Non può più essere consentito il rilascio autonomo dell'autorizzazione paesaggistica, ma va necessariamente acquisita nell'ambito dell'apposita conferenza di servizi, nell'ambito della quale il comma 3, art. 12, D.Lgs. n. 387/ 2003 stabilisce espressamente che deve essere accertato il "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", dove la decisione del rilascio dell'autorizzazione unica scaturisce dall'esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, in quanto una cosa è che ogni Amministrazione rilascia singolarmente e separatamente il proprio provvedimento di competenza ed una cosa è che tutte le Amministrazioni interessate esaminano contestualmente l'istanza, ascoltando le valutazioni delle altre Amministrazioni interessate, poiché risulta evidente che le diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 mediante apposita conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate potrebbero condurre ad un esito diverso. Analogamente a quanto previsto dall'art. 27-bis, comma2, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui il provvedimento di Valutazione

dell'Impatto Ambientale di competenza statale comprende anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. n. 47/1998 la Regione deve esprimersi "con un unico atto deliberativo" sui progetti, sottoposti al procedimento di VIA regionale e "contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche": a riprova di ciò, va rilevato che l'art. 16, comma2-bis, L.R. n. 47/1998 ha stabilito che il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente, preposto all'istruttoria della VIA, quando deve essere esaminato pure l'aspetto paesaggistico, è integrato da un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere, nell'ambito del quadro di riferimento ambientale, l'analisi dell'impatto anche con riferimento al paesaggio (cfr. art. 2, lett. b, L.R. n. 47/1998 e Allegato C alla stessa L. R. n. 47/1998).
Ambiente e sviluppo, 2020, 11, 890

TAR BASILICATA, 31/8/2020, n. 542
Elezioni - Liste dei candidati - Presentazione - Moduli aggiuntivi - Presentazione - Modalità - Individuazione.
I moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d'apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista ed ai relativi candidati; tali adempimenti sono inquadrabili nella categoria giuridica delle cc.dd. "forme sostanziali" o "vincolate" (cui consegue l'inapplicabilità del principio di strumentalità delle forme), in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente all'inizio della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori; dette formalità non ammettono equipollenti, sanatorie o integrazioni processuali, in quanto l'ordinamento riconnette unicamente al "fatto" della loro precisa osservanza il valore di prova dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il valore giuridicamente tutelato.
L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, sempre distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, costituisce elemento essenziale della presentazione della lista e non un semplice elemento di prova, non essendo integrabile aliunde (nel caso di specie, poco prima della scadenza del termine di legge erano ancora in corso, presso la postazione appositamente allestita nell'ufficio anagrafe, le operazioni di raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista: la maggior parte di loro aveva già apposto la firma su atto principale e atto separato dopo apposita identificazione, mentre i restanti firmatari erano presenti in aula muniti di documento, in attesa di apporre la firma e di essere identificati).
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 24/8/2020, n. 541
Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Decadenza ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 – Per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno – Dies a quo relativo alla decorrenza di tale termine – Individuazione – Omesso ritiro materiale dell'atto di assenso edificatorio – Irrilevanza.
Deve ritenersi decaduto, ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 un permesso di costruire, nel caso in cui il suo titolare non abbia provveduto a dare inizio ai lavori entro il termine di un anno, decorrente dal giorno in cui l'Ente locale ha formalmente comunicato l'avviso di emanazione del titolo edilizio, chiedendo, nel contempo, il versamento del contributo di costruzione, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo permesso di costruire non sia stato materialmente ritirato dal richiedente; infatti, l'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 individua il *dies a quo* del termine annuale per l'inizio dei lavori in quello nel quale è avvenuto il rilascio del titolo abilitativo richiesto dal privato, ovverosia, trattandosi di atto recettizio quello nel quale il destinatario del provvedimento ha avuto piena conoscenza della sua esistenza e del suo contenuto, a seguito di notificazione, comunicazione o in altro modo idoneo.
in www.lexitalia.it

TAR BASILICATA, 4/8/2020, n. 530

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Silenzio su ricorso - Natura giuridica - Individuazione.
Il silenzio mantenuto dall'Autorità investita del ricorso gerarchico si configura come mero fatto che spiega effetti processuali, abilitando il privato ad impugnare lo stesso provvedimento già inutilmente gravato in via gerarchica
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 5/8/2020, n. 533
Atto amministrativo - Nomina Direttore generale di Azienda ospedaliera – Motivazione – Difetto.
La nomina del Direttore generale di un'Azienda ospedaliera - in coerenza con il paradigma normativo dato dall'art. 2 del D.lgs. n. 171/2016, secondo cui "La commissione … propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire" - deve essere connotata da un quid pluris motivazionale rispetto alla mera replica del giudizio idoneativo espresso dalla commissione tecnica, ferma restando la natura non comparativa della procedura di nomina ed il carattere fiduciario dell'incarico (fondato sull'*intuitus personae*).

TAR BASILICATA, 4/8/2020, n. 528
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Espropriazione per p.u. - Indennità di occupazione e importi contenuti in acquisizione sanante - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario.
In conformità a quanto disposto dall'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., è devoluta al giudice ordinario ogni questione relativa alla quantificazione dell'indennizzo; le questioni concernenti non la legittimità del provvedimento di acquisizione sananteex se, ma gli importi in esso contenuti, sono devolute alla Corte d'Appello, in unico grado.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 3/8/2020, n. 525
Ricorsi in via amministrativa - In genere
Dato che l'erogazione dei contributi di solidarietà alimentare (buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità) è di tipo vincolato (prioritariamente nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento attuali, non assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico ed in caso di disponibilità di risorse nuclei familiari con fonti di reddito e di sostentamento attuali insufficienti, assegnatari di altro sostegno pubblico) e viene somministrata indistintamente a tutte le persone richiedenti, che possiedono determinati requisiti e/o che si trovano in una specifica situazione, deve ritenersi che le relative posizioni giuridiche assumono la configurazione di diritto soggettivo, tenuto pure conto dell'evidente finalità di soddisfare i bisogni primari di tutte le persone che si trovano in condizioni di maggiore bisogno. Conseguentemente, in casi simili, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 27/7/2020, n. 504
Pubblica sicurezza - Armi - Divieto di detenzione armi, munizioni o materie esplodenti - Fondamento - Rifiuto di interlocuzione e collaborazione con le forze dell'ordine - Indisponibilità a consentire la verifica della regolare detenzione delle armi e del rispetto della relativa disciplina - Potenziale inaffidabilità.
Non appare illogica o palesemente errata la motivazione del provvedimento di divieto di detenzione armi, la quale faccia leva sul disvalore in sé del rifiuto di interlocuzione e di collaborazione con le forze dell'ordine, nonché sulla palesata indisponibilità del deducente a consentire la verifica della regolare detenzione delle armi e del rispetto della relativa disciplina, concretando dette condotte una potenziale inaffidabilità puntualmente valorizzata nel provvedimento qui avversato, tali da non escludere qualsiasi dubbio sul soggetto interessato
in bancadatisole24ore.it

TAR BASILICATA, 27/7/2020, n. 501

Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Lex specialis - Indicazione dei dub pesi e dei sub punteggi - Eventuale.
L'art. 95, comma 8, d.lg. n. 50 del 2016, nella parte in cui statuisce che « per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi », prevede che i sub-pesi o sub-punteggi vanno indicati nella lex specialis di gara solo se « necessario », per cui nelle gare, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la mancata previsione di sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione; l'eventuale indicazione é espressione dell'ampia discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nel perseguimento dell'interesse pubblico e può essere sindacata dal Giudice amministrativo in sede di legittimità, solo se macroscopicamente illogica ed irrazionale ed esclusivamente se i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la loro offerta.
Foro Amministrativo (II) 2020, 7-08, 1562

TAR BASILICATA, 17/7/2020, n. 472
Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova di esame - Valutazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Limiti.
Salvo che sia rinvenibile il vizio sintomatico di eccesso di potere per manifesta illogicità, la motivazione espressa, sulle prove di un concorso, con punteggio numerico vale come sintetica motivazione dell'esito della prova.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 15/7/2020, n. 463
Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Ad un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge – Inammissibilità – Notifica all'indirizzo PEC dell'Amministrazione – Errore scusabile – Esclusione.
E' inammissibile un ricorso proposto innanzi al G.A., ove sia stato notificato ad un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge (v. ora Registro degli indirizzi PEC delle PP.AA. – ReGIndE – tenuto dal Ministero della Giustizia), a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata all'indirizzo PEC dell'Amministrazione; in tal caso, inoltre, non può configurarsi nemmeno un errore scusabile tenuto conto, tra l'altro, che incombe sul ricorrente l'onere di verificare (sempre) se l'eventuale recapito indicato dall'Amministrazione sia utile non solo per l'accettazione della corrispondenza proveniente dall'utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. "Processo Amministrativo Telematico"; né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all'uopo individuati dalle disposizioni normative di riferimento
in www.lexitalia.it

TAR BASILICATA, 15/7/2020, nn. 461-462
Trasporto Pubblico Locale – Proroga di efficacia dei contratti ex art. 9 L.R. n. 12/2020 – Compatibilità con il diritto eurounitario – Esclusione – Disapplicazione della norma regionale.
Va disapplicato l'art. 9 L.R. n. 12 del 20.3.2020, con il quale la Regione Basilicata ha prorogato il termine di efficacia dei contratti, stipulati tra le Province di Potenza e di Matera il 19.12.2008, con scadenza fino al 30.6.2018, relativi all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, fino al 30.11.2021, "al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l'interruzione, nelle more delle conclusione, entro e non oltre il 30.11.2021, delle procedure di gara" regionali "per l'affidamento dei servizi medesimi", specificando che le Province di Potenza e di Matera, "previa revisione unitamente alla Regione, se necessaria, dei contratti di servizio provinciali in essere", "continuano ad esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all'art. 5, comma 5, Reg. UE n. 1370/2007", per incompatibilità con il predetto art. 5, comma 5, Reg. UE n. 1370/2007, nella parte in cui statuisce che "il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni", in quanto da tale norma comunitaria si evince che la proroga ultrabiennale alle stesse condizioni può essere attuata esclusivamente con il consenso dell'operatore

economico aggiudicatario dell'appalto, mentre il predetto art. 9 L.R. n. 12/2020 prevedeva un'eventuale revisione dei contratti, dipendente dalla volontà della Regione Basilicata".

TAR BASILICATA, 13/7/2020, n. 456

Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - Demolizione - Conseguenza - Demolizione - E' atto dovuto - Comunicazione avvio procedimento - Non occorre.

L 'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l'ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo.

La presentazione dell'istanza di sanatoria non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 7/7/2020, n. 440

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di soggiorno - Rilascio - Diniego - Per condanna per spaccio di stupefacenti - Legittimità.

Ai sensi dell'art. 4, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di condanna (anche non definitiva) del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno costituisce per l'autorità competente un atto vincolato, non occorrendo a tal fine alcuna ulteriore valutazione né riguardo alla pericolosità sociale del cittadino straniero né riguardo al suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano; l'esistenza dei legami familiari non può rappresentare in nessun caso una garanzia di inamovibilità a favore dello straniero che sia stato ritenuto, sulla base di un condivisibile apprezzamento, socialmente pericoloso

Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 2/7/2020, n. 432

Sanità pubblica - In genere - Strutture sanitarie - Private e pubbliche - Struttura accreditata - Stipula dei contratti - Monitoraggio e vigilanza sull'osservanza degli accordi contrattuali - Criterio.

Sanità pubblica - In genere - Strutture sanitarie - Private e pubbliche - Struttura accreditata - Principio di appropriatezza - Applicabilità - Criterio.

L'art. 8-quinquies, comma 2, d.lg. n. 502 del 1992, nel regolare la stipula dei contratti con le strutture private accreditate, contempla l'indicazione dei « requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale » (lett. c), nonché del « debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e (delle) procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies » (lett. e); tale disposizione demanda alle autorità sanitarie regionale la disciplina e l'attivazione di un sistema che attui il monitoraggio e la vigilanza sull'osservanza degli accordi contrattuali, tenendo conto dei flussi informativi e delle procedure definite a livello contrattuale, anche per quanto riguarda le verifiche relative all'appropriatezza delle prestazioni rese.

Le strutture accreditate sono tenute a consentire, collaborare e concorrere ai controlli delle autorità sanitarie, con le forme e le modalità prescritte nel quadro della disciplina emanata ai sensi dell'art. 8-octies, d.lg. n. 502 del 1992; l'effettuazione di verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate non può costituire per le strutture accreditate l'adempimento di un obbligazione contrattuale, ma rappresenta piuttosto il contenuto di un onere, e cioè di un comportamento rimesso alla scelta organizzativa della stessa struttura interessata (libera, qualora non vincolata nel quadro dell'art. 8-octies), al fine di soddisfare un proprio interesse,

costituito essenzialmente dalla remunerazione delle prestazioni erogate, cui hanno diritto ricorrendone tutti i presupposti, fermo restando tuttavia che il pagamento a carico del sistema sanitario regionale è escluso per le prestazioni inappropriate.
Foro Amministrativo (II) 2020, 7-08, 1561

TAR BASILICATA, 18/6/2020, n. 400
Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - In genere - Appalti - Gara - Offerta - Verifica - Costo orario reale del personale - Costo tabellare medio - È indicativo di quello effettivo.
Nelle gare pubbliche, per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, non va assunto a criterio di calcolo il "monte-ore teorico", comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutte l'anno, ma va considerato il "costo reale" (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni); il costo tabellare medio è, infatti, è indicativo di quello "effettivo", che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio.
Foro Amministrativo (II) 2020, 6, 1303

TAR BASILICATA, 4/6/2020, n. 359
Giustizia amministrativa - Impugnabilità dell'atto - Regolamento - Annullamento - Interesse - Quando sorge.
Il regolamento comunale per l'applicazione dei canoni patrimoniali non ricognitori del Comune di Banzi, coerentemente con il suo nomen iuris, ha contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte non immediatamente lesive, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone; è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 28/5/2020, n. 354
Impiegati dello Stato - Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo - Accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio - Insindacabilità - Limiti.
Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti rientrano nella discrezionalità tecnica degli organi competenti, in specie il Comitato di Verifica, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica; di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicitàictu oculirilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 13/5/2020, n. 315
Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - In genere - Atti di gara - Sono accessibili.
I partecipanti alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è consentito l'accesso documentale ai relativi atti.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 4/5/2020, n. 277
Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Appalti pubblici - Offerta - Costo del lavoro - Calcolo - Criterio.
In sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta lo scostamento dalle tabelle ministeriali in relazione alle peculiarità organizzative dell'impresa e alla sua capacità di realizzare delle economie esige un'attenta attività

di verifica e di motivazione da parte della stazione appaltante, e ciò allo scopo di salvaguardare il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, la complessiva sostenibilità dell'offerta economica e, in ultima analisi, l'affidabilità dell'impresa offerente.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale.
Foro Amministrativo (II) 2020, 5, 1103

TAR BASILICATA, 27/4/2020, n. 265
Appalti - Conflitto di interesse - Persone fisiche concretamente versanti in conflitto di interesse; Integrità dei dati e riservatezza delle offerte - Violazione - Onere della prova - Grava sul ricorrente; Prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura - Art. 105, c. 3, lett. c-bis) d.lgs. n. 50/2016 - Subappalto - Differenza.
1. Ai sensi degli artt. 42, c. 2 e 80, c. 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, similmente ad altre norme che da tale versante connotano il contesto ordinamentale, il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che ha contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato (in termini, Cons. Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, ad. 31 gennaio 2019, n. 667). Si appalesa conseguentemente generica la censura di conflitto di interesse che non individui, o comunque renda individuabile, la o le persone fisiche che concretamente verserebbero in tale condizione;
2. La giurisprudenza che ha approfondito la tematica dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, ha avuto modo di precisare come sia onere della ricorrente offrire la prova di eventuali violazioni, in punto di alterazione dei risultati o di manipolazione dei contenuti delle offerte;
3. In termini di protezione dell'integrità delle offerte, il contemporaneo utilizzo della firma digitale e della marcatura temporale fornisce un livello di sicurezza consono all'attuale grado di sviluppo tecnologico;
4. L'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del vigente codice dei contratti pubblici esclude dal novero di quelle affidate in subappalto: «le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto». Tali di casi si distinguono dal subappalto sia per la direzione soggettiva delle prestazioni affidate ("rese in favore" dei soggetti affidatari che restano pur sempre gli unici responsabili nei confronti della stazione dell'appaltante per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate) sia per l'oggetto del contratto (che non riguarda l'affidamento da parte dell'appaltatore a terzi di parte delle medesime prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ma prestazioni che, pur comprese nel complessivo oggetto del contratto e pur necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale, appaiono rispetto a questa di carattere complementare ed aggiuntivo, avendo natura residuale ed accessoria).
in bancadatisole24ore.it

TAR BASILICATA, 27/4/2020, n. 259
Atti amministrativi - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - In genere
Va evitato che l'Amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'Amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 27/4/2020, n. 247

Impiego pubblico - Carriere - Qualifiche - Mansioni superiori svolte - Personale del Corpo forestale dello Stato - Irrilevanza a fini economici.
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie rimaste estranee alla privatizzazione e alla conseguente contrattualizzazione è sottratta, per espressa disposizione di legge, all'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato; di conseguenza non è applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato l'art. 52 comma 4, T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2 lett. a) e b) dello stesso art. 52.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 24/4/2020, n. 240
Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione illegittima - Occupazione sine titulo senza dichiarazione della pubblica utilità - Conseguenza.
Il fatto illecito dell'occupazione sine titulo di un terreno e la realizzazione su tale bene di un'opera pubblica, senza aver emanato un provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità o un provvedimento di espropriazione entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità oppure senza aver stipulato il contratto di cessione volontaria, non costituisce un titolo di trasferimento della proprietà, ma un illecito permanente, che può essere sanato o con l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 oppure con la restituzione ai proprietari dei beni illecitamente occupati nel loro stato originario
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 16/4/2020, n. 218
Appalto pubblico e privato - Gara d'appalto - Esclusione.
In tema di appalto, se le offerte delle imprese collocatesi al primo e al secondo posto della graduatoria non risultano conformi alle specifiche tecniche fissate nella legge di gara, concretizzando un *aliud pro alio*, si determina l'esclusione dalla selezione anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso contemplata nella medesima legge di gara.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 16/4/2020, n. 217
Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - Acquisizione coattiva sanante
Il provvedimento di acquisizione sanante deve essere emanato dall'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico al momento della richiesta. Tuttavia non ne ricorrono i presupposti per la parte del terreno che sia stata trasformata e utilizzata impropriamente dagli utenti della strada (costruita sul terreno effettivamente espropriato) come parcheggio, nel caso in cui il Comune non abbia ma autorizzato tale utilizzo né altro utilizzo pubblico su quel tratto di terreno. Pertanto, la parte di terreno non effettivamente oggetto di pubblica utilità da parte dell'autorità espropriatrice, non può essere oggetto di acquisizione sanante.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 26/3/2020, n. 215
Appalto pubblico e privato – Revisione prezzi.
1. La revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, ma non agli atti successivi al contratto originario, con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi e autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. Il presupposto per l'applicazione dell'istituto della revisione è pertanto la sussistenza di una mera proroga del contratto: ciò in quanto le manifestazioni negoziali di procedere al rinnovo del contratto, anche se di contenuto analogo alle condizioni precedenti, danno luogo a nuovi e distinti rapporti giuridici, in discontinuità con l'originario contratto, che non può essere assunto a parametro di raffronto per la maggiorazione dei corrispettivi a mezzo del procedimento di revisione .

In Iuranovitcuria.it
Appalto pubblico e privato - In genere.
1. Al fine di qualificare la tipologia contrattuale (rinnovo o proroga) non è rilevante il *nomen iuris* formalmente attribuito dalle parti, bensì l'esistenza in concreto, per il rinnovo di una nuova negoziazione e per la proroga del solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, con la precisazione che la nuova negoziazione può anche concludersi con la conferma delle precedenti condizioni;
2. La posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato, di conseguenza, la domanda giudiziale deve essere definita secondo un'indagine di tipo bifasico;
3. In considerazione della struttura bifasica del procedimento di revisione prezzi, in capo all'appaltatore è configurabile una posizione di interesse rispetto all'attività autoritativa dell'amministrazione, in quanto volta all'accertamento dell'*an* della pretesa e di diritto soggettivo rispetto al *quantum*, una volta riconosciuta la spettanza di un compenso revisionale.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 24/3/2020, n. 212
Atto amministrativo - In genere - legittimità e illegittimità - Atto adottato oltre i termini per chiudere il procedimento - Illegittimità - Esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo, il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente.
in Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 19/3/2020, n. 201
Giustizia amministrativa - Istruzione e prove - In genere - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Efficacia probatoria - Esclusione.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione; esse, infatti, non sono sufficienti alla prova della data di ultimazione dei lavori, dovendo essere supportate da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti.
Foro Amministrativo (II) 2020, 3, 535

TAR BASILICATA, 5/3/2020, n. 190
Giustizia amministrativa - Decisioni - Di accoglimento - Effetti - Individuazione.
La sentenza di annullamento del giudice amministrativo - oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio, consistente nell'eliminazione dell'atto impugnato - produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la Pubblica amministrazione si dovrà attenere nell'attività futura e dunque istituisce un vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa; l'ampiezza di tale vincolo, in sede di rinnovazione del procedimento, si rapporta però alla natura e caratteristica del vizio rilevato, essendo evidente ad esempio che un annullamento per difetto di motivazione lascia sostanzialmente integro l'ambito di rivalutazione discrezionale affidato all'Amministrazione (1).
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 28/2/2020, n. 173

Pubblica amministrazione - Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Gravi illeciti professionali - Sentenza passata in giudicato - Necessità - Esclusione.
I gravi illeciti professionali ex art. 80, commi 5, lett. c), d.lg. n. 50 del 2016, che possono essere posti a fondamento dell'espulsione di un operatore economico, non devono necessariamente essere accertati con una sentenza passata in giudicato, ma, oltre che con sentenza di condanna non definitiva, anche con la mera pendenza di un procedimento penale, soprattutto se nell'ambito del procedimento sono state emanate misure cautelari coercitive, come per esempio gli arresti domiciliari, precisando che non rileva la circostanza che l'ordinanza cautelare sia stata successivamente revocata.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 20/2/2020, n. 169
Appalto pubblico e privato - In genere.
La valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito di tale valutazione opinabile sono quindi inammissibili, sollecitando il Giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 del d.lgs. n. 104/2010, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Ne consegue che il giudizio della commissione giudicatrice non può essere confutato evidenziandone la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 14/2/2020, n. 146
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - Direttore di struttura sanitaria complessa - Selezione e revoca - Giurisdizione Ago.
La selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario operata dal direttore generale della Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa nonché la revoca dell'incarico.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 19/2/2020, n. 167
Enti locali - Comuni - Provvedimenti contingibili ed urgenti
L'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 può essere adottata, quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo senza alcun crollo delle parti pericolanti dell'edificio.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 8/2/2020, n. 129
Appalto pubblico e privato - In genere.
1. In sede di gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la *lex specialis* della procedura, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo *ius superveniens*, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela;
2. A seguito della nota sentenza "Graz Stadt" resa dalla Corte di Giustizia in data 30 settembre 2010, la responsabilità della stazione appaltante, in materia di contratti pubblici è di tipo oggettivo, essendo sufficiente la ravvisata illegittimità dell'atto per dedurre la colpa presunta dell'ente procedente, senza possibilità di controprova circa la scusabilità dell'errore. In altri termini, rispetto al paradigma consueto della

responsabilità aquiliana, cristallizzato nell'ordinamento nazionale nell'art. 2043 c.c. e nell'ancillare richiamo, per il profilo soggettivo, all'art. 43 c.p., con obbligo per il giudice, al fine di verificare la sussistenza della responsabilità in capo al soggetto agente, di ricercare se presenti i profili riconducibili al c.d. elemento oggettivo (danno-azione od omissione-nesso eziologico) ed al c.d. elemento soggettivo (dolo-colpa), per il solo settore degli affidamenti di commesse pubbliche e per effetto delle previsioni recate dalla direttiva 89/665/CE (c.d. prima direttiva ricorsi), tale obbligo di verifica va limitato al solo elemento obbiettivo. Sicché, qualora sia possibile rinvenire nella condotta dell'agente (vale a dire, la stazione appaltante) un comportamento causativo del danno patito dal ricorrente, la responsabilità dell'agente, ai fini dello scrutinio della domanda giudiziale di risarcimento del danno, va comunque riconosciuta ed il ristoro dovrà essere liquidato.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 3/2/2020, n. 117
Appalto pubblico e privato - In genere
Consiste in una grave violazione idonea a giustificare l'esclusione dalla procedura, solo quell'inadempimento agli obblighi contributivi che preclude il rilascio di un DURC regolare, laddove è da escludere la rilevanza ai fini della partecipazione alla gara di altre eventuali circostanze o ritardi che non hanno comunque impedito l'emanazione di un DURC regolare.
Il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara e che, in presenza di DURC regolare a favore dell'operatore economico, la stazione appaltante non sia tenuta ad alcuna altra verifica, sebbene segnalazioni in senso contrario a quanto ivi certificato siano pervenute da terzi interessati all'esclusione dell'operatore della procedura di gara.
In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo nel termine ex art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010 di 90 giorni precedenti la scadenza di validità dell'attestazione SOA, il rilascio della nuova SOA dopo il termine perentorio di presentazione delle offerte ha efficacia retroattiva, in quanto viene a crearsi una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione fino all'esito positivo della domanda di rinnovo, se tale esito positivo si verifica prima dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto il rilascio della nuova attestazione SOA certifica che l'impresa non ha mai perso i requisiti in passato già valutati e certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 27/1/2020, n. 108
Appalto pubblico e privato - In genere.
L'art. 46, co. 2, D.Lgs. n. 104/2010, nell'onerare l'Amministrazione di produrre comunque gli atti e documenti in base ai quali l'atto gravato è stato emanato, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili al giudizio, non consente comunque lo svolgimento di attività difensive, quali la produzioni di memorie, osservazioni ed eccezioni sui contenuti del ricorso in assenza di rituale costituzione in giudizio
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 22/1/2020, n. 69
Condizione di ammissibilità del ricorso cumulativo.
Nel processo amministrativo il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo; la ratio di tale principio si fonda sia sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi.
in Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 17/1/2020, n. 66

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Prova del passaggio in giudicato - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Deposito successivo alla proposizione del ricorso - Non sana.
Nel processo amministrativo, ai sensi degli artt. 112 comma 2, lett. c), e 114 comma 2, c.p.a., la prova del passaggio in giudicato delle sentenze o degli altri provvedimenti del giudice ordinario deve essere fornita "unitamente al ricorso", costituendo detta formalità una condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza, senza che possa rilevare il deposito della certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. del cod. proc. civ., considerato che il passaggio in giudicato del titolo giudiziale in executivis - attesa la sua natura di condizione dell'azione di ottemperanza - deve essere comprovato già all'atto dell'instaurazione del relativo giudizio.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 17/1/2020, n. 59
Regioni a statuto ordinario - Basilicata
È inammissibile il ricorso per l'annullamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare presso l'ATER di Potenza, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Picerno, in caso omessa notifica del ricorso alla I^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi presso l'ATER di Potenza, stante l' autonomia funzionale e decisionale delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Commissioni Provinciali per l'Assegnazione Alloggi presso le ATER di Potenza e di Matera. Dunque, come previsto dalla normativa, in caso di giudizio tali Commissioni sono rappresentate e difese dall'Ufficio legale della Regione Basilicata, e ai fini dell'ammissibilità del ricorso questo deve essere notificato alla commissione che ha approvato la graduatoria impugnata.
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 16/1/2020, n. 50
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - Sospensione del giudizio - Querela di falso - Condizione.
La presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 77 c.p.a., solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie.
Foro Amministrativo (II) 2020, 1, 145

TAR BASILICATA, 3/1/2020, n. 25
Ricorsi in via amministrativa - In genere.
Quando l'art. 114, n. 2, D.Lgs. 104/2010 precisa che al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato, l'aggettivo "eventuale" deve intendersi relativo all'ottemperanza dei soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, co. 2, lett. *b*) dello stesso decreto
Wolters Kluwer Italia

TAR BASILICATA, 3/1/2020, n. 18
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - Ricorsi proposti al giudice amministrativo dopo il 15 settembre 2000 - Inammissibilità.
Ai sensi dell'art. 45 comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n 80 sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal citato decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998; invece le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, termine da intendersi come avente non natura processuale bensì di decadenza sostanziale.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 3/1/2020, n. 10

Giustizia amministrativa - Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni - Provvedimento adottato da amministrazione dello Stato - Mancata notifica all'Avvocatura distrettuale - Nullità.
Ai sensi dell'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, la mancata notifica del ricorso, proposto avverso un provvedimento adottato da una amministrazione dello Stato, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato - nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente - determina la nullità e la conseguente inammissibilità del ricorso, fermo restando che la costituzione dell'Amministrazione intimata ha un'efficacia sanante sul difetto di notifica.
Redazione Giuffrè amm. 2020

TAR BASILICATA, 3/1/2020, n.8
Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Condono edilizio - Nuove costruzioni - Condizione.
Ai sensi dell'art. 32, comma 25, secondo periodo, d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003 sono condonabili le nuove costruzioni aventi esclusiva destinazione residenziale, per cui non possono essere sanati gli abusi edilizi relativi ad immobili aventi destinazione non edilizia.
Redazione Giuffrè amm. 2020